



Berna, 21 maggio 2025

Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (protezione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federale)

Rapporto esplicativo
per l'avvio della
procedura di consultazione



Compendio

La presente revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) mira a garantire che gli organi federali dispongano anche dopo il 1° settembre 2028 di basi legali sufficienti per trattare dati concernenti persone giuridiche.

Situazione iniziale

Con la revisione totale della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD), il trattamento di dati concernenti persone giuridiche è stato escluso dal campo d'applicazione materiale della LPD. La definizione di dati personali (art. 5 lett. a LPD) è stata limitata ai dati di persone fisiche, con la conseguenza che le basi del diritto federale che disciplinano nei diversi settori il trattamento di dati personali da parte di organi federali non sono più applicabili ai dati concernenti persone giuridiche. In base alle prescrizioni costituzionali, la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche in particolare continua a esigere una base legale nel diritto settoriale. Affinché l'entrata in vigore della LPD riveduta non produca una lacuna giuridica, all'articolo 71 LPD è stata introdotta per gli organi federali una disposizione transitoria secondo cui le vigenti disposizioni di diritto speciale in materia di protezione dei dati continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall'entrata in vigore della LPD, ossia fino al 31 agosto 2028.

Contenuto del progetto

Con il presente progetto, la disposizione transitoria dell'articolo 71 LPD viene trasposta nella LOGA. A tal scopo l'avamprogetto (AP-LOGA) prevede che per gli organi federali le disposizioni di leggi speciali relative alla protezione di dati personali siano applicabili anche ai dati concernenti persone giuridiche, se l'atto normativo speciale in questione non contiene disposizioni particolari sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche. Ciò significa che, come nel diritto precedente, nelle disposizioni di diritto speciale sul trattamento e la comunicazione di dati da parte di organi federali l'espressione «dati personali» comprende anche i dati concernenti persone giuridiche. Viene così introdotta una soluzione residuale duratura che può essere applicata allo stesso modo in tutti i settori specialistici in cui organi federali trattano e comunicano dati concernenti persone giuridiche. Al fine di creare chiarezza e certezza del diritto, i diritti delle persone giuridiche nei confronti di organi federali che trattano dati personali (segnatamente il diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione) sono tutelati dall'articolo 13 capoverso 2 della Costituzione federale e sono ora disciplinati esplicitamente nell'AP-LOGA. Inoltre, le esigenze per l'elaborazione di basi giuridiche sul trattamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche sono allineate a quelle della LPD. Viene infine introdotta una nuova disposizione sul trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di un responsabile.

Indice

1	Situazione iniziale	6
1.1	Contesto	6
1.1.1	Inapplicabilità della legge sulla protezione dei dati ai dati concernenti persone giuridiche	6
1.1.2	Ripercussioni sulle disposizioni settoriali relative alla protezione dei dati	7
1.1.3	Portata del diritto fondamentale alla protezione dei dati concernenti persone giuridiche	7
1.1.4	Soluzione transitoria della LPD	8
1.1.5	Attuale disciplinamento sul trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali nella LOGA	9
1.2	Necessità d'intervento e obiettivi	12
1.3	Alternative esaminate	14
1.4	Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale	14
2	Punti essenziali del progetto	15
2.1	La normativa proposta	15
2.1.1	Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione	15
2.1.2	Modifica di altre leggi federali (Allegato)	16
2.2	Attuazione	16
3	Commenti ai singoli articoli	17
3.1	Commenti alle modifiche della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione	17
3.2	Commenti alle modifiche di altri atti normativi (allegato)	30
3.2.1	Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna	30
3.2.2	Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative	30
3.2.3	Legge federale del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione	31
3.2.4	Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo	31
3.2.5	Legge del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità	32
3.2.6	Legge del 26 giugno 1998 sull'archiviazione	32
3.2.7	Legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza	32
3.2.8	Legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali	33
3.2.9	Legge federale del 17 marzo 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità	33
3.2.10	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale	34
3.2.11	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale	34

3.2.12	Legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti	34
3.2.13	Legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali.....	35
3.2.14	Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati	35
3.2.15	Codice penale	35
3.2.16	Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione	35
3.2.17	Legge del 4 ottobre 1991 sui PF	36
3.2.18	Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale	37
3.2.19	Legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione.....	37
3.2.20	Legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS.....	38
3.2.21	Legge del 28 giugno 1967 sul Controllo delle finanze	39
3.2.22	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane	39
3.2.23	Legge del 12 giugno 2009 sull'IVA	39
3.2.24	Legge del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco	40
3.2.25	Legge del 6 ottobre 2006 sull'imposizione della birra.....	40
3.2.26	Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali	40
3.2.27	Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico	40
3.2.28	Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.....	41
3.2.29	Legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori	41
3.2.30	Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	41
3.2.31	Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni	42
3.2.32	Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione.....	42
3.2.33	Legge del 1° ottobre 2021 sui prodotti del tabacco	42
3.2.34	Legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero.....	42
3.2.35	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	42
3.2.36	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni	43
3.2.37	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare.....	43
3.2.38	Legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplosivi	43
3.2.39	Legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale.....	43
3.2.40	Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro	44
4	Ripercussioni	45
4.1	Ripercussioni per la Confederazione.....	45
4.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	46
4.3	Ripercussioni sull'economia	46
4.4	Ripercussioni sulla società	46
5	Aspetti giuridici.....	47
5.1	Costituzionalità	47

5.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	47
5.3	Forma dell'atto.....	47
5.4	Subordinazione al freno alle spese	48
5.5	Delega di competenze legislative	48
5.6	Protezione dei dati.....	48

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Contesto

1.1.1 Inapplicabilità della legge sulla protezione dei dati ai dati concernenti persone giuridiche

Con la revisione totale della legge federale del 25 settembre 2020¹ sulla protezione dei dati (LPD), il trattamento di dati concernenti persone giuridiche è stato escluso dal campo d'applicazione materiale della LPD. Conformemente all'articolo 2 capoverso 1 LPD, la legge si applica soltanto ai dati concernenti persone fisiche (in merito al concetto di persone giuridiche cfr. il cap. 1.1.5.1).

Questa modifica era stata determinata in particolare dalla situazione all'estero: le disposizioni in materia di protezione dei dati dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa nonché della maggior parte dei Paesi proteggono unicamente i dati concernenti persone fisiche. L'allineamento del pertinente diritto svizzero ha quindi agevolato il trasferimento internazionale di dati, dato che la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche dalla Svizzera all'estero non dipende più dalla garanzia di un'adeguata protezione dei dati nel Paese destinatario. Inoltre nella prassi, in numerosi settori la protezione dei dati concernenti persone giuridiche svolgeva un ruolo secondario e – in particolare nel diritto privato – la tutela della personalità di persone giuridiche e la confidenzialità dei loro dati sono garantite da diverse altre leggi (p. es. gli art. 28 segg. del Codice civile², la legge federale del 19 dicembre 1986³ contro la concorrenza sleale, la legge del 9 ottobre 1992⁴ sul diritto d'autore e le disposizioni sulla protezione dei segreti professionali, commerciali e di fabbricazione)⁵.

¹ RS **235.1**

² RS **210**

³ RS **241**

⁴ RS **231.1**

⁵ Messaggio del Consiglio federale del 15 set. 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati (Messaggio LPD 2017), FF **2017** 5939, 6009. Cfr. in particolare anche CHRISTIAN DRECHSLER, in: Gabor P. Blechta / David Vasella (a c. di), Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz, 4^a ed., 2024 («BSK DSG»), Art. 2 N 5; IDEM, Plädoyer für die Abschaffung des Datenschutzes für juristischer Personen, in AJP 1/2016, pag. 80 segg.; JULIAN POWELL / MATTHIAS R. SCHÖNBÄCHLER, in: Adrian Bieri / Julian Powell (a c. di), Orell Füssli Kommentar zum Datenschutzgesetz, 2023, («OFK DSG»), Art. 2 N 4; SYLVAIN MÉTILLE / LIVIO DI TRIA, in Philippe Meier / Sylvain Métille (a c. di), Commentaire romand. Loi sur la protection des données, 2023 («CR LPD»), Art. 2 N 27; SANDRA HUSI-STÄMPFLI, in: Thomas Steiner / Anne-Sophie Morand / Daniel Hürlimann (ed.), Onlinekommentar zum

1.1.2 Ripercussioni sulle disposizioni settoriali relative alla protezione dei dati

Con la soppressione dell'applicabilità della LPD ai dati concernenti persone giuridiche è stato modificato anche il concetto di dati personali, che all'articolo 5 lettera a LPD sono definiti come «le informazioni concernenti una persona *fisica* identificata o identificabile». Questa limitazione alle informazioni concernenti persone fisiche ha reso le basi di diritto federale che disciplinano in settori specifici il trattamento di dati personali da parte di organi federali inapplicabili al trattamento e alla comunicazione di *dati concernenti persone giuridiche*. Secondo il principio della legalità, sancito all'articolo 5 capoverso 1 della Costituzione federale⁶ (Cost.), l'attività dello Stato richiede però fondamentalmente una base legale. Lo stesso vale per la restrizione dei diritti fondamentali di cui all'articolo 36 capoverso 1: le persone giuridiche possono invocare il diritto all'autodeterminazione informativa sancito dall'articolo 13 capoverso 2 Cost., per cui il trattamento e la comunicazione dei loro dati da parte dello Stato richiede una base legale anche da questo punto di vista (cfr. cap. 1.1.3). La modifica della definizione di dati personali ha dunque reso necessario legiferare nel settore del diritto pubblico in materia di protezione dei dati.

1.1.3 Portata del diritto fondamentale alla protezione dei dati concernenti persone giuridiche

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale e alla dottrina dominante, l'articolo 13 capoverso 2 Cost. garantisce – come sottocategoria della protezione della sfera privata – il diritto fondamentale all'autodeterminazione informativa. Ciò significa che ogni persona deve poter determinare se e a che scopo informazioni che la concernono siano sottoposte al trattamento di terzi, siano essi privati o organi statali, in linea di massima a prescindere dall'effettivo carattere sensibile delle informazioni in questione⁷. L'articolo 13 capoverso 2 Cost. non protegge dunque soltanto dall'abuso dei dati ma contempla (al di là del suo tenore) in linea di principio ogni trattamento statale

Datenschutzgesetz («OK DSG»), Art. 2 N 12 (versione del 15.08.2023); critico JULIEN FRANCEY, in: Yaniv Benhamou / Bertil Cottier (a c. di), *Petit commentaire Loi sur la protection des données («PC LPD»)*, 2023, Art. 2 N 14 segg.

⁶ RS 101

⁷ Tra le altre: DTF 146 I 11 consid. 3.1.1 e DTF 144 I 126 consid. 4.1, entrambe con altri rinvii.

(in particolare la raccolta, l'utilizzazione, la conservazione o la comunicazione) di dati personali⁸.

Come innanzi detto (cap. 1.1.2), anche le persone giuridiche possono invocare il diritto all'autodeterminazione informativa⁹. Pertanto, ogni trattamento o comunicazione di dati concernenti persone giuridiche deve avere una base legale che tenga conto della gravità dell'ingerenza in questione (art. 36 cpv. 1 Cost.)¹⁰.

Dalla protezione costituzionale dei dati secondo l'articolo 13 capoverso 2 Cost. possono inoltre essere desunti diversi diritti cui viene attribuito un carattere fondamentale, in particolare il diritto d'accesso di una persona ai dati che la riguardano e il diritto alla rettifica o cancellazione di tali dati. Questi diritti spettano anche alle persone giuridiche. In particolare il diritto d'accesso costituisce una componente centrale del diritto all'autodeterminazione informativa e permette di concretizzare ulteriori diritti in materia di protezione dei dati¹¹.

Le precedenti considerazioni mostrano che le persone giuridiche continuano ad avere diritto alla protezione dei loro dati malgrado il campo d'applicazione della LPD sia cambiato. I diritti fondamentali derivati dall'articolo 13 capoverso 2 Cost. sussistono.

1.1.4 Soluzione transitoria della LPD

Nel quadro della revisione totale della LPD la suddetta necessità di legiferare è stata sì riconosciuta, ma per motivi pratici e di tempo ha potuto essere considerata solo in parte. Negli articoli 57r e seguenti della legge del 21 marzo 1997¹² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) è stata introdotta una serie di disposizioni che

⁸ Cfr. in particolare RAINER J. SCHWEIZER / LEA STRIEGEL, in: Bernhard Ehrenzeller / Patricia Egli / Peter Hettich et al. (a c. di), St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung («SGK BV»), 4ª ed., 2023, Art. 13 N 79 und 85; GIOVANNI BIAGGINI, Orell Füssli Kommentar zur Bundesverfassung, 2ª ed., 2017 («OFK BV»), Art. 13 N 11; OLIVER DIGGELMANN, in: Bernhard Waldmann / Eva Maria Belser / Astrid Epiney (a c. di), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, 2015 («BSK BV»), Art. 13 N 33; JULIEN FRANCEY, PC LPD, Art. 2 N 18 seg., tutti con altri rinvii.

⁹ Cfr. RAINER J. SCHWEIZER / LEA STRIEGEL, SGK BV, Art. 13 N 83 seg.; GIOVANNI BIAGGINI, OFK BV, Art. 13 N 3 und 12; OLIVER DIGGELMANN, BSK BV, Art. 13 N 8, 33; JULIEN FRANCEY, PC LPD, Art. 2 N 18 seg. con rinvio a DTF **141** I 201 consid. 4.1. Cfr. anche il Messaggio LPD 2017, FF **2017** 5939, 6972, con rinvio a DFT **137** II 371 consid. 6.

¹⁰ GIOVANNI BIAGGINI, OFK BV, Art. 13 N 15. Parimenti: JULIEN FRANCEY, PC LPD, Art. 2 N 18 segg.

¹¹ RAINER J. SCHWEIZER / LEA STRIEGEL, SGK BV, Art. 13 N 100 f. con altri rinvii; GIOVANNI BIAGGINI, OFK BV, Art. 13 N 13. Cfr. anche SYLVAIN MÉTILLE / LIVIO DI TRIA, CR LPD, Art. 2 N 31.

¹² RS **172.010**

disciplinano il trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali (v. qui di seguito cap. 1.1.5). Nel pertinente messaggio del Consiglio federale è stato inoltre annunciato che tutte le disposizioni settoriali in materia di protezione dei dati sarebbero state verificate dopo l'entrata in vigore della LPD e adeguate con la maggiore possibile uniformità alle nuove regole degli articoli 57r e seguenti LOGA¹³.

Affinché nel frattempo non insorgessero lacune giuridiche, all'articolo 71 LPD è stata introdotta una disposizione transitoria per gli organi federali la quale prevede che le disposizioni di diritto speciale fino ad allora vigenti in materia di protezione dei dati – contenute in leggi sia in senso formale che in senso materiale – avrebbero continuato ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall'entrata in vigore della LPD, ossia fino al 31 agosto 2028. Durante questo periodo, per comunicare dati concernenti persone giuridiche, gli organi federali possono basarsi sulle vigenti basi legali relative alla comunicazione di dati personali.

1.1.5 Attuale disciplinamento sul trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali nella LOGA

1.1.5.1 Impostazione e definizioni

Come innanzi detto (cfr. cap. 1.1.1 e 1.1.3), gli organi federali necessitano basi legali sufficienti per trattare e comunicare dati personali e dati concernenti persone giuridiche. Dato che le prescrizioni della LPD (in particolare le disposizioni sul trattamento di dati da parte di organi federali negli articoli 33 segg. LPD) non sono più applicabili ai dati concernenti persone giuridiche, agli articoli 57r–57t LOGA l'avamprogetto crea un quadro legale generale. Come quelle della LPD, anche queste disposizioni della LOGA costituiscono una normativa trasversale che – fatte salve norme divergenti in leggi speciali – va osservata in tutti i settori e in tutti i casi in cui gli organi federali trattano dati concernenti persone giuridiche.

Gli «organi federali», ai quali si applicano gli articoli 57r e seguenti LOGA, sono definiti all'articolo 5 lettera i LPD (cfr. anche art. 57j LOGA), secondo cui sono considerati organi federali tutte le autorità o i servizi della Confederazione (incluse le unità amministrative decentralizzate), nonché le persone cui sono affidati compiti federali¹⁴. Anche la definizione di «responsabile del trattamento» risulta dalla LPD (art. 5 lett. k LPD). Occorre inoltre interpretare le nozioni di «dati (concernenti persone giuridiche)» e di «persone giuridiche».

- *Dati (concernenti persone giuridiche)*: per analogia con la nozione di dati personali (art. 5 lett. a LPD), sono considerate dati concernenti persone giuridiche tutte le informazioni concernenti una persona giuridica identificata o identificabile. Ne fanno ad esempio parte la ragione sociale, le indicazioni di contatto e l'indirizzo, i dettagli di pagamento, le informazioni sull'organizzazione, la forma giuridica e l'attività com-

¹³ Cfr. Messaggio LPD 2017, FF **2017** 5939, 6092.

¹⁴ Cfr. Messaggio LPD 2017, FF **2017** 5939, 6103.

merciale, le informazioni sulla situazione finanziaria e i risultati aziendali, le informazioni su sussidi, misure investigative o sanzioni, nonché i rapporti annuali. Se la persona giuridica non è almeno identificabile (p. es. perché i suoi dati sono stati anonimizzati), gli articoli 57r e seguenti LOGA non sono applicabili.

- **Persone giuridiche:** si tratta in primo luogo di tutte le unioni organizzate corporativamente nonché degli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare. Ne fanno parte le associazioni (art. 60 segg. del Codice civile¹⁵ [CC]), le fondazioni (art. 80 segg. CC), le società anonime (art. 620 segg. del Codice delle obbligazioni¹⁶ [CO]), le società in accomandita per azioni (art. 764 segg. CO), le società a garanzia limitata (art. 772 segg. OR), le società cooperative (art. 828 segg. CO) nonché le corporazioni di diritto privato del diritto cantonale e gli istituti e le corporazioni di diritto pubblico dei Cantoni e della Confederazione. La dottrina relativa alla previgente legge sulla protezione dei dati interpretava inoltre in senso più ampio la nozione di persone giuridiche, estendendola oltre il tenore della legge alle società di persone che, pur non essendo dotate di una propria personalità in senso giuridico, possono essere parte e stare in giudizio (come le società in nome collettivo [art. 552 segg. CO], le società in accomandita [art. 594 segg. CO] e le comunioni di proprietà per piani [art. 712/ CC]). Questa interpretazione estesa della nozione di persona giuridica sta pure alla base degli articoli 57r e seguenti LOGA. Ne sono per contro escluse le unioni di persone che secondo il diritto svizzero non presentano alcun elemento di una personalità giuridica come, ad esempio, le società semplici o le comunioni ereditarie¹⁷.

1.1.5.2 Base legale per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche (art. 57r LOGA)

Il vigente articolo 57r capoverso 1 LOGA crea una base legale generale e direttamente applicabile per il trattamento¹⁸ di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. Secondo tale articolo, gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione¹⁹, se: (a) lo esige l'adempimento di loro compiti e (b) tali compiti sono disciplinati in una legge in senso formale. Una disposizione d'ordinanza o un compito deducibile soltanto implicitamente non sono

¹⁵ RS 210

¹⁶ RS 220

¹⁷ In generale: DAVID ROSENTHAL / YVONNE JÖHRI, in: Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008 («HK DSG»), Art. 2 N 6 segg.; BEAT RUDIN, in: Bruno Baeriswyl / Kurt Pärli / Dominika Blonski (a c. di), Stämpfli Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2^a ed., 2023 («SHK DSG»), Art. 2 N 12; CHRISTIAN DRECHSLER, BSK DSG, Art. 2 N 5; JULIEN FRANCEY, PC LPD, Art. 2 N 12 seg. Già nel messaggio del Consiglio federale del 23 mar. 1988 concernente la legge federale sulla protezione dei dati («Messaggio LPD 1988») la nozione di persona giuridica era stata interpretata come sopra in senso esteso (FF 1988 II 353, 378).

¹⁸ Analogamente all'art. 5 lett. d LPD, per «trattamento» s'intende qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati. Per quanto riguarda la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche si applica invece l'art. 57s LOGA (cfr. cap. 1.1.5.3).

¹⁹ Conformemente all'art. 57r cpv. 2 LOGA, sono considerati «dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione» i dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a) nonché quelli relativi a segreti professionali, d'affari e di fabbricazione (lett. b).

sufficienti. Il compito deve essere chiaramente riconoscibile e sufficientemente determinato²⁰.

Se le condizioni di cui all'articolo 57r capoverso 1 LOGA sono soddisfatte non è più necessaria un'autorizzazione in una disposizione speciale, né a livello di legge né a livello di ordinanza. Ciò vale per il trattamento di dati sia «ordinari» che degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche. L'articolo 57r LOGA comprende in linea di principio tutti i tipi di trattamento. Diverso è il caso in cui lo scopo o il tipo di trattamento dei dati può comportare un'ingerenza tanto grave nei diritti fondamentali della persona giuridica interessata che l'articolo 57r LOGA non soddisfa più i requisiti del principio di legalità secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 36 capoverso 1 Cost. in materia di densità normativa. In tal caso è necessario un disciplinamento esplicito nella pertinente legge materiale, ad esempio quando la forma della raccolta dei dati (in particolare la raccolta segreta) o l'impiego di nuove tecnologie comporta ingerenze tali da esigere una determinatezza normativa più elevata.

1.1.5.3 Esigenze riguardo alle basi legali per la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche (art. 57s LOGA)

L'articolo 57s capoverso 1 LOGA stabilisce che la comunicazione²¹ di dati concernenti persone giuridiche deve essere prevista da una base legale di legge speciale. Diversamente dall'articolo 57r LOGA, relativo al trattamento di dati concernenti persone giuridiche, l'articolo 57s LOGA non costituisce quindi una base legale per comunicazioni specifiche di dati da parte di organi federali. In questo caso vige invece il principio dell'autorizzazione speciale. Analogamente all'articolo 36 LPD (Comunicazione di dati personali), l'articolo 57s LOGA disciplina la questione delle basi legali che permettono a un organo federale di comunicare dati concernenti persone giuridiche e stabilisce le condizioni alle quali ciò può eccezionalmente avvenire senza una base legale²²:

In linea di principio gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale (art. 57s cpv. 1 LOGA). Quest'ultima può essere un trattato internazionale, una legge in senso formale o un'ordinanza. Mentre per la comunicazione di dati «ordinari» concernenti persone giuridiche è di regola sufficiente una disposizione in un'ordinanza, per dati degni di particolare protezione è necessaria una base legale in una legge in senso formale (art. 57s cpv. 2 LOGA).

L'articolo 57s capoverso 3 LOGA elenca in modo esaustivo i casi in cui la comunicazione di dati «ordinari» o degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche è ammessa in singoli casi senza una base legale. Si tratta delle medesime deroghe

²⁰ In generale cfr. anche Messaggio LPD 2017, FF **2017** 5939, 6103 seg.

²¹ Analogamente all'art. 5 lett. e LPD, per «comunicazione» s'intende la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili.

²² In generale: Messaggio LPD 2017, FF **2017** 5939, 6103 seg.

come all'articolo 36 capoverso 2 lettere a, b ed e LPD relative alla comunicazione di dati personali.

L'articolo 57s capoversi 4 e 5 LOGA contiene infine, analogamente all'articolo 36 capoversi 3 e 5 LPD, una normativa speciale per la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche nel quadro dell'informazione del pubblico da parte delle autorità.

1.1.5.4 Diritti delle persone giuridiche (art. 57f LOGA)

Per quanto riguarda i diritti che le persone giuridiche possono invocare nei confronti di organi federali in relazione al trattamento e alla comunicazione dei loro dati, l'articolo 57f LOGA rinvia al diritto procedurale applicabile. In una procedura amministrativa di prima istanza le persone giuridiche possono esaminare gli atti secondo gli articoli 26 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968²³ sulla procedura amministrativa (PA), far valere il loro diritto d'essere sentiti secondo gli articoli 29 e seguenti PA ed eventualmente impugnare la decisione del competente organo federale. Le persone giuridiche possono pure invocare l'articolo 25a PA, secondo cui chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale pronunci una decisione impugnabile. In tal modo le persone giuridiche possono indirettamente, tramite il diritto procedurale, far rettificare o cancellare i loro dati²⁴.

1.2 Necessità d'intervento e obiettivi

Il presente progetto legislativo mira *in primo luogo* a garantire che non sorgano lacune giuridiche alla scadenza del termine di transizione di cui all'articolo 71 LPD (cfr. cap. 1.1.4). Poiché i dati concernenti persone giuridiche sono stati esclusi dalla definizione di dati personali e quindi dal campo d'applicazione della LPD, una volta scaduto il termine di transizione gli organi federali non potranno più fondarsi sulle basi legali contenute negli atti normativi speciali per trattare e comunicare dati personali.

In secondo luogo, il presente progetto è volto a disciplinare espressamente e concretizzare a livello di legge i diritti fondamentali, che conformemente all'articolo 13 capoverso 2 Cost. spettano alle persone giuridiche nei confronti degli organi federali che trattano i loro dati (segnatamente il diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione). Ciò crea chiarezza del diritto e rafforza la posizione delle persone giuridiche. L'attuale rinvio dell'articolo 57f LOGA al diritto procedurale applicabile è problematico dal punto di vista del diritto costituzionale e in particolare permette di invocare i diritti di protezione dei dati soltanto nel quadro di procedure in corso. Inoltre, i diritti fondamentali delle persone giuridiche non sono precisati a sufficienza nella LOGA. La disposizione ha inoltre condotto a difficoltà di attuazione. Una componente centrale del diritto all'autodeterminazione informativa è segnatamente il diritto d'accesso. Le persone giuridiche devono

²³ RS 172.021

²⁴ In generale: Messaggio LPD 2017, FF 2017 5939, 6104.

poter verificare anche al di fuori delle procedure amministrative se organi federali trattano i loro dati conformemente alla legge, ad esempio nel caso della raccolta di dati da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione. Il diritto d'accesso, infine, costituisce sovente la base per l'esercizio di ulteriori pretese giuridiche delle persone interessate²⁵. Se accertano che i loro dati sono trattati in modo non conforme alla legge da organi federali, le persone giuridiche devono potere procedere (in via giudiziaria) e poter ad esempio esigere la rettifica o la cancellazione dei dati.

In terzo luogo, il progetto intende allineare il più possibile alle pertinenti prescrizioni della LPD le esigenze stabilite dalla LOGA in merito a eventuali basi legali settoriali per il trattamento e la comunicazione di dati da parte di organi federali. Ciò concerne in particolare i vigenti articoli 57r e 57s LOGA, che vanno adeguati al fine di aumentare la coerenza con le disposizioni particolari della LPD relative al trattamento di dati personali da parte di organi federali (art. 34 segg. LPD). Occorre in particolare evitare che al trattamento e alla comunicazione di dati concernenti persone giuridiche siano applicabili esigenze più severe rispetto al trattamento e alla comunicazione di dati personali.

A parte le suddette modifiche, il presente progetto non intende tuttavia adottare disposizioni generali che equiparano la protezione dei dati concernenti persone giuridiche a quella dei dati personali. Il progetto legislativo non mira infatti a istituire una protezione per persone giuridiche identica a quella prevista per le persone fisiche dalla revisione totale della LPD. Occorre rammentare che la maggior parte degli esperti consultati nel quadro della valutazione dell'impatto della revisione totale della LPD e la maggior parte dei partecipanti alla pertinente consultazione erano a favore di un livello inferiore di protezione dei dati concernenti persone giuridiche²⁶. Anche il Parlamento si è espresso due volte a favore dell'abrogazione dell'applicabilità della LPD ai dati concernenti persone giuridiche: nel settembre 2016 e nel febbraio 2017 ha respinto la mozione Béglé 16.3379²⁷, che chiedeva di continuare a garantire la protezione della LPD ai dati concernenti persone giuridiche. Parimenti respinta nel quadro delle deliberazioni relative alla revisione totale della LPD è stata la proposta di minoranza Rutz, che proponeva di mantenere il vigente campo d'applicazione materiale della LPD²⁸.

Sostituendo la disposizione transitoria dell'articolo 71 LPD con una disposizione inter-settoriale nella LOGA (cfr. cap. 2.1.1 e 3.1), si garantisce che le esistenti basi legali relative al trattamento e alla comunicazione di dati personali da parte di organi federali continueranno anche in futuro a riferirsi ai dati concernenti persone giuridiche. Un adeguamento completo delle basi legali del diritto settoriale che autorizzano gli organi federali a trattare e comunicare dati personali risulta pertanto inutile (cfr. anche cap. **Fe-**

²⁵ MARTIN STEIGER, OK DSG, Art. 25 N 3 (versione del 28.08.2023).

²⁶ Cfr. Messaggio LPD 2017, FF **2017** 5939, 6003.

²⁷ Mozione Béglé 16.3379 «Promuovere la Svizzera quale cassaforte digitale universale».

²⁸ Cfr. le deliberazioni e la votazione in Consiglio nazionale del 24 set. 2019: Boll. Uff. **2019** N 1783 segg. e 1791.

hler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Vanno tuttavia adeguati singoli elementi del diritto settoriale (cfr. cap. 2.1.2). Il legislatore è peraltro libero di disciplinare anche in futuro in leggi speciali il trattamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche, se necessario in un settore specifico.

Il presente progetto legislativo riguarda unicamente la protezione dei dati concernenti persone giuridiche nell'ambito del loro trattamento da parte di organi federali. Il rapporto orizzontale tra privati, ossia il trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di privati, non è interessato dal progetto. Ai privati che trattano dati non vanno pertanto imposti nuovi obblighi.

1.3 Alternative esaminate

Nel Messaggio LPD 2017 il Consiglio federale aveva originariamente previsto di rivedere tutte le disposizioni sulla protezione dei dati delle leggi speciali verificando se le disposizioni che si riferiscono al trattamento di dati relativi a persone giuridiche da parte di organi federali debbano essere mantenute, adeguate o abrogate²⁹. L'obiettivo era in particolare adeguare le disposizioni delle leggi speciali alle nuove prescrizioni degli articoli 57r e seguenti LOGA. Da un sondaggio del 2023 interno all'Amministrazione federale è tuttavia emerso che questo modo di procedere non è efficiente: la maggior parte degli organi federali consultati tratta e comunica dati concernenti persone giuridiche; nel loro operato sono riconoscibili pochi – o addirittura nessuno – schemi o elementi comuni, in particolare per quanto riguarda gli scopi delle comunicazioni di dati. La creazione su misura di basi legali settoriali relative ai dati concernenti persone giuridiche in un unico e comprensivo progetto legislativo comporterebbe quindi un onere sproporzionato e sarebbe difficilmente realizzabile entro il termine di transizione di cinque anni stabilito dall'articolo 171 LPD. Inoltre, questo modo di procedere aumenterebbe il rischio di lacune giuridiche, cosicché – nel peggiore dei casi – a partire dal 1° settembre 2028 gli organi federali non potrebbero più comunicare dati concernenti persone giuridiche o solo ancora alcuni di essi. Alla luce di ciò il Consiglio federale ha deciso di creare una soluzione residuale duratura nella LOGA, applicabile in egual modo in tutti i settori in cui organi federali trattano e comunicano dati concernenti persone giuridiche (v. cap. 2.1.1 e 3.1).

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024³⁰ sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 2024³¹ sul programma di

²⁹ Cfr. Messaggio LPD 2017, FF **2017** 5939, 6092.

³⁰ FF **2024** 525

³¹ FF **2024** 1440

legislatura 2023–2027. La modifica degli articoli 57*r* e seguenti LOGA è tuttavia necessaria affinché gli organi federali dispongano anche dopo la scadenza del termine di transizione di cui all'articolo 71 LPD di una base legale sufficiente per il trattamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche (cfr. cap. 1.2). Gli adeguamenti devono quindi entrare in vigore entro il 1° settembre 2028. **Punti essenziali del progetto**

2.1 La normativa proposta

2.1.1 Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Gli articoli 57*r* e seguenti LOGA costituiscono un quadro normativo generale per il trattamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. Il presente avamprogetto di modifica della LOGA (AP-LOGA) adegua e integra tale quadro normativo sostanzialmente nei seguenti quattro punti.

- *Rapporto con il diritto settoriale in materia di protezione dei dati*: la disposizione transitoria di cui all'articolo 71 LPD è trasposta nella LOGA: Contrariamente all'articolo 71 LPD, la nuova normativa non è limitata nel tempo. L'articolo 57*s*^{bis} capoverso 1 AP-LOGA prevede che per gli organi federali le disposizioni di leggi speciali relative a dati personali si applicano anche ai dati concernenti persone giuridiche se un atto normativo speciale non contiene disposizioni sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche. In altre parole, nelle disposizioni relative al trattamento e alla comunicazione di dati da parte di organi federali la nozione di dati personali comprende, come secondo il diritto anteriore, anche i dati concernenti persone giuridiche (cfr. art. 3 lett. a e b vLPD). Si vuole così che gli organi federali possano continuare a trattare e comunicare dati concernenti persone giuridiche così come potevano farlo finora sotto il titolo di «dati personali». In particolare possono continuare a trattare e comunicare dati concernenti persone giuridiche se una base legale li autorizza a trattare e comunicare dati personali.
- *Concretizzazione del diritto all'autodeterminazione informativa secondo l'articolo 13 capoverso 2 Cost.*: i diritti che la Costituzione accorda alle persone giuridiche i cui dati sono sottoposti a trattamento sono disciplinati espressamente negli articoli 57*t*–57*w* AP-LOGA, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di cancellazione. Le disposizioni si orientano ai diritti delle persone fisiche in materia di protezione dei dati conformemente agli articoli 25 e seguenti nonché 41 e seguenti LPD. Il rapporto con il diritto procedurale federale è disciplinato all'articolo 57*x* AP-LOGA.
- *Uniformazione delle esigenze riguardo alle basi legali (settoriali) per il trattamento e la comunicazione di dati da parte di organi federali*: le esigenze riguardo all'elaborazione delle basi legali per il trattamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche vanno impostate in modo per quanto possibile parallelo agli articoli 34 e seguenti LPD ai fini dell'uniformità e della certezza del diritto. In particolare non vanno previste prescrizioni più severe di quelle vigenti per il trattamento e la comunicazione di dati personali. A tal scopo sono necessari adeguamenti degli articoli 57*r* e 57*s* LOGA. L'articolo 57*r* AP-LOGA non è più inteso come base diretta per

il trattamento di dati concernenti persone giuridiche (in merito alla situazione giuridica vigente cfr. il n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**), bensì sarà di nuovo applicabile – conformemente all’articolo 34 LPD che riguarda il trattamento di dati personali da parte di organi federali – il principio dell’autorizzazione speciale. Come quello dei dati di persone fisiche, il trattamento dei dati concernenti persone giuridiche non esige sempre una base legale formale. A determinate condizioni, per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione è addirittura sufficiente una disposizione in un’ordinanza. Analogamente alla LPD sono inoltre previste tre disposizioni speciali per il trattamento automatizzato di dati nell’ambito di sistemi pilota, l’offerta di documenti all’Archivio federale e il trattamento di dati personali per scopi impersonali (cfr. i nuovi art. 57^{rbis}, 57^{squater} e 57^{quinquies} AP-LOGA).

- *Trattamento da parte di un responsabile*: l’articolo 57^{ster} AP-LOGA, infine, disciplina i casi in cui un organo federale affida il trattamento di dati concernenti persone giuridiche a un responsabile del trattamento. Anche questa disposizione si orienta ampiamente alle prescrizioni applicabili ai dati personali (cfr. art. 9 LPD).

2.1.2 Modifica di altre leggi federali (Allegato)

Le disposizioni della LOGA relative al trattamento di dati concernenti persone giuridiche costituiscono una normativa trasversale. Le modifiche effettuate nella LOGA devono dunque essere trasposte anche nelle disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nelle leggi speciali. Si tratta principalmente di modificare o integrare i rinvii nelle leggi speciali.

Si rinuncia per contro ad armonizzare le disposizioni settoriali in materia di protezione dei dati in quanto ciò andrebbe al di là della necessità di legiferare innanzi illustrata e non sarebbe, nel quadro del presente progetto, efficiente né materialmente né temporalmente (cfr. cap. 1.2).

2.2 Attuazione

Le disposizioni esecutive per attuare le modifiche della LOGA saranno elaborate a livello di ordinanza – presumibilmente nell’ordinanza del 25 novembre 1998³² sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) – e concerneranno in particolare l’affidamento a un responsabile del trattamento e il diritto d’accesso (cfr. art. 57^{ster} cpv. 2 e 57^v cpv. 6 AP-LOGA nonché i pertinenti commenti).

³² RS 172.010.1

3 Commenti ai singoli articoli

3.1 Commenti alle modifiche della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 20 cpv. 2

La disposizione subisce una modifica meramente redazionale volta a introdurre l'acronimo PA, che viene poi riutilizzato nell'articolo 57v capoverso 6 AP-LOGA.

Art. 57h^{bis} cpv. 1, frase introduttiva, 2, 3 e 4

Il rinvio all'articolo 57r capoverso 2 LOGA viene aggiornato poiché i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono ora definiti all'articolo 57q^{bis} AP-LOGA.

Art. 57j cpv. 2

Il rinvio all'articolo 57r capoverso 2 LOGA viene aggiornato poiché i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono ora definiti all'articolo 57q^{bis} AP-LOGA.

Art. 57q^{bis} Dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione

Per motivi di sistematica, i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione non sono più definiti nella disposizione sul trattamento di dati concernenti persone giuridiche secondo l'articolo 57r AP-LOGA, bensì in una disposizione a sé stante all'inizio della sezione relativa alla protezione dei dati concernenti persone giuridiche.

L'articolo 57q^{bis} AP-LOGA elenca in modo esaustivo le categorie di dati concernenti persone giuridiche che, per essere trattati e comunicati, devono in parte rispettare requisiti legali più severi che i dati «ordinari» concernenti persone giuridiche (v. in particolare gli art. 57r cpv. 2 AP-LOGA e 57s cpv. 2 LOGA). Il presente progetto rielabora questo catalogo dei dati concernenti persone giuridiche che sono degni di particolare protezione non solo dal punto di vista della sistematica ma anche del contenuto e lo allinea nella misura del possibile alla definizione legale dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 5 lettera c LPD. La disposizione residuale prevista all'articolo 57s^{bis} AP-LOGA relativa alle basi legali settoriali esige infatti la massima possibile coerenza tra le definizioni della LPD e della LOGA (cfr. i commenti all'art. 57s^{bis} AP-LOGA). Tutte le categorie di dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c LPD che possono essere applicate alle persone giuridiche o che non presuppongono la qualità di persona fisica (cfr. art. 53 CC), devono pertanto essere contenute anche nel catalogo di cui all'articolo 57q^{bis} capoverso 2 AP-LOGA. Per contro non vengono riprese le categorie specificamente attagliate alle persone fisiche o quelle con poca importanza pratica per le persone giuridiche. Tali categorie includono i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali (art. 5 lett. c n. 1 LPD), i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o un'etnia (art. 5 lett. c n. 2 LPD), i dati genetici (art. 5 lett. c n. 3 LPD), i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica (art. 5 lett. c

n. 4 LPD) e i dati concernenti le misure d'assistenza sociale (art. 5 lett. c n. 6 LPD). In considerazione di quanto precede, tra le categorie di dati di cui all'articolo 5 lettera c LPD per le persone giuridiche soltanto i «dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali» sono considerati degni di particolare protezione.

Per contro, i dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione, finora menzionati nell'articolo 57r capoverso 2 lettera b LOGA, vengono ora stralciati dal catalogo dei dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione, il che corrisponde alla situazione giuridica vigente prima dell'entrata in vigore della LPD il 1° settembre 2023. Per gli organi federali ciò significa che il trattamento e la comunicazione di tali dati è retta dalle disposizioni applicabili ai dati «ordinari» concernenti persone giuridiche. Questo ritorno alla precedente situazione giuridica è giustificato anche perché i dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione sono protetti in primo luogo dalle disposizioni delle leggi speciali sugli obblighi di serbare il segreto o di discrezione (p. es. art. 62 della legge del 15 dicembre 2000³³ sugli agenti terapeutici, concernente la confidenzialità dei dati) e non dalla protezione generale dei dati e della personalità. Inoltre, considerando l'assenza di un'analogia protezione per le persone fisiche, una protezione particolare dei segreti professionali, d'affari o di fabbricazione per persone giuridiche genererebbe un'asimmetria che privilegierebbe immotivatamente queste ultime rispetto a quelle fisiche (p. es. gli imprenditori individuali).

Art. 57r Trattamento di dati concernenti persone giuridiche

Affinché le prescrizioni applicabili al trattamento di dati concernenti persone giuridiche siano paragonabili, sotto il profilo dell'esigenza di una base legale, a quelle vigenti per il trattamento di dati personali, l'articolo 57r capoverso 1 LOGA è stato rielaborato e integrato con i capoversi 2, 3 e 4. L'articolo 57r AP-LOGA costituisce in buona misura una disposizione parallela all'articolo 34 LPD.

Capoverso 1: la disposizione stabilisce che gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale. Costituisce una disposizione parallela all'articolo 34 capoverso 1 LPD. Mantenere la (vigente) base legale direttamente applicabile nell'articolo 57r capoverso 1 LOGA genererebbe, in combinazione con il nuovo articolo 57s^{bis} AP-LOGA un potenziale conflitto normativo: per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche gli organi federali potrebbero fondarsi da un lato sull'articolo 57r capoverso 1 LOGA e sull'altro sulla base legale di atti normativi speciali sul trattamento di dati personali applicabili in virtù dell'articolo 57s^{bis} AP-LOGA anche ai dati concernenti persone giuridiche. Al fine di impedire simili conflitti normativi, l'articolo 57r capoverso 1 AP-LOGA non costituisce più una base legale direttamente applicabile bensì richiede – analogamente all'articolo 57s LOGA per la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche – una base legale nel diritto settoriale specifico. Ciò significa che in futuro gli organi federali non potranno più fondarsi sull'articolo 57r capoverso 1 LOGA per legittimare il trattamento di dati concernenti persone giuridiche, bensì dovranno disporre in linea di massima di una base legale in un atto normativo speciale, così com'era il caso prima della revisione totale della LPD. In

³³ RS 812.21

virtù dell'articolo 57s^{bis} AP-LOGA può pure trattarsi di una base legale per il trattamento di dati personali. Un intervento legislativo può essere necessario se dopo la revisione totale della LPD le basi legali per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche sono state o saranno adeguate nelle leggi speciali, cosicché il trattamento di dati concernenti persone giuridiche si fonda direttamente sul vigente articolo 57r capoverso 1 LOGA. Se necessario, in simili casi occorre emanare una nuova base legale per il (futuro) trattamento di dati concernenti persone giuridiche.

Capoverso 2: la definizione dei dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione attualmente fornita nell'articolo 57r capoverso 2 LOGA è ora prevista in una disposizione a sé stante, l'articolo 57q^{bis} AP-LOGA (cfr. in merito i commenti all'articolo 57q^{bis} AP-LOGA). Il nuovo articolo 57r capoverso 2 AP-LOGA si orienta all'articolo 34 capoverso 2 LPD e stabilisce che gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione soltanto se lo prevede una legge in senso formale. Diversamente dall'articolo 34 LPD, l'AP-LOGA rinuncia a fissare i casi disciplinati nell'articolo 34 capoverso 2 lettere b e c LPD. Per effettuare profilazioni, in virtù dell'articolo 57s^{bis} AP-LOGA gli organi federali possono fondarsi sulla base legale concernente la profilazione di dati personali, se si tratta di dati concernenti persone giuridiche. In virtù dell'articolo 57s^{bis} AP-LOGA è fatto salvo il caso in cui il pertinente atto normativo speciale disciplina separatamente il trattamento di dati concernenti persone giuridiche. In mancanza di una base legale per la profilazione di dati personali, per la profilazione di dati concernenti persone giuridiche occorre una base legale a livello di ordinanza.

Capoverso 3: analogamente all'articolo 34 capoverso 3 LPD, l'articolo 57r capoverso 3 AP-LOGA stabilisce che, a determinate condizioni, per trattare dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione è sufficiente una base legale figurante in una legge in senso materiale. Le condizioni di cui alle lettere a e b corrispondono a quelle di cui all'articolo 34 capoverso 3 lettere a e b LPD, per cui non è necessaria una base legale in una legge in senso formale se il trattamento è indispensabile per l'adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale (lett. a) e se lo scopo del trattamento non comporta rischi particolari per i diritti fondamentali della persona giuridica interessata (lett. b). In tal modo, al trattamento di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono applicabili le medesime agevolazioni che valgono per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione. Si è rinunciato a menzionare la profilazione poiché, per quanto riguarda i dati concernenti persone giuridiche, secondo l'articolo 57r capoverso 2 AP-LOGA (e contrario) non occorre una base legale in una legge in senso formale.

Capoverso 4: l'articolo 57r capoverso 4 AP-LOGA disciplina, analogamente all'articolo 34 capoverso 4 LPD, i casi in cui gli organi federali possono eccezionalmente trattare dati personali concernenti persone giuridiche anche senza base legale, in deroga all'articolo 57r capoversi 1-3 AP-LOGA. Le eccezioni elencate corrispondono a quelle di cui all'articolo 34 capoverso 4 lettere a–c LPD. Il trattamento di dati concernenti persone giuridiche (inclusi quelli degni di particolare protezione) è quindi ammesso senza base legale (ossia senza fondarsi direttamente sull'art. 57r cpv. 1 LOGA o senza autorizzazione in una norma speciale) se:

- il Consiglio federale ha autorizzato il trattamento poiché i diritti delle persone giuridiche interessate non sono pregiudicati (lett. a);
- la persona giuridica interessata ha dato, nel caso specifico, il suo consenso al trattamento oppure ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento (lett. b); o
- il trattamento è necessario per proteggere la vita o l'integrità fisica di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona giuridica interessata entro un termine ragionevole (lett. c).

La deroga di cui all'articolo 57r capoverso 4 lettera a AP-LOGA è stata leggermente adeguata dal punto di vista linguistico rispetto all'articolo 34 capoverso 4 lettera a LPD al fine di chiarire che la valutazione del pregiudizio dei diritti delle persone giuridiche interessate è effettuata in base a criteri oggettivi.

Art. 57r^{bis} Trattamento automatizzato di dati nell'ambito di sistemi pilota

L'articolo 57r^{bis} AP-LOGA abilita il Consiglio federale ad autorizzare per un periodo limitato sistemi pilota che trattano dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione, fondandosi soltanto su un'ordinanza (e non su una legge in senso formale, come sarebbe in effetti necessario per questo tipo di dati secondo l'art. 57r cpv. 2 AP-LOGA) (cfr. art. 57r^{bis} cpv. 1 e 3 AP-LOGA). Questa disposizione introduce un disciplinamento analogo a quello dell'articolo 35 LPD e degli articoli 32-35 OPD che mira ad agevolare i progetti di digitalizzazione senza violare i principi dello Stato di diritto³⁴. Diversamente dalla procedura prevista nella LPD e nella OPD per i sistemi pilota, l'articolo 57r^{bis} AP-LOGA non prevede il coinvolgimento dell'IFPDT, che non è competente per la vigilanza nel settore del trattamento di dati concernenti persone giuridiche (cfr. in merito i commenti all'art. 57s^{bis} cpv. 2 lett. b AP-LOGA).

L'articolo 57r^{bis} capoverso 1 AP-LOGA menziona le condizioni che i sistemi pilota devono soddisfare per essere autorizzati. Analogamente all'articolo 35 capoverso 1 LPD, i compiti che richiedono il trattamento devono essere disciplinati in una legge in senso formale già in vigore (lett. a), devono essere prese misure sufficienti per ridurre al minimo l'ingerenza nei diritti fondamentali della persona giuridica interessata (lett. b) e per l'attuazione pratica del trattamento è imprescindibile una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore della legge formale, in particolare per ragioni tecniche (lett. c). Infine il sistema pilota deve essere imprescindibile per motivi tecnici che sono elencati all'articolo 57r^{bis} capoverso 2 AP-LOGA e corrispondono all'articolo 32 OPD.

Secondo l'articolo 57r^{bis} capoverso 4 AP-LOGA, il sistema pilota deve essere valutato al più tardi entro due anni. L'organo federale competente deve presentare al Consiglio federale un rapporto di valutazione in cui propone la continuazione o l'interruzione del sistema pilota che può durare al massimo cinque anni. Se entro questo termine non è

³⁴ SANDRA HUSI, OK DSG, Art. 35 N 2 segg. (versione del 19.08.2023) sul trattamento di dati personali nell'ambito di sistemi pilota.

entrata in vigore una legge in senso formale che prevede la base legale necessaria per il trattamento dei dati, il sistema pilota deve essere interrotto (art. 57^{rbis} cpv. 5 AP-LOGA; cfr. in merito anche l'art. 35 cpv. 3 e 4 LPD relativi al trattamento di dati personali nell'ambito di sistemi pilota).

In merito a sistemi pilota con dati «ordinari» concernenti persone giuridiche, si vedano i commenti al n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** sulla legge federale del 17 marzo 2023³⁵ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA).

Art. 57s cpv. 1, 3, frase introduttiva, lett. b^{bis} e b^{ter}, 4, frase introduttiva, 5, primo periodo, nonché 6 lett. a e b

Capoverso 1: l'articolo 57s capoverso 1 AP-LOGA stabilisce che gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se esiste una base legale. Sotto il profilo linguistico, la disposizione è stata allineata dal punto di vista linguistico alla formulazione dell'articolo 57r capoverso 1 AP-LOGA. Non si tratta di un adeguamento materiale.

Capoverso 3, frase introduttiva, e lettere b^{bis} e b^{ter}: l'articolo 57s capoverso 3 LOGA disciplina le eccezioni al requisito di una base legale in una legge speciale per la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche. Sotto il profilo linguistico, la frase introduttiva è stata allineata alla formulazione dell'articolo 57r capoverso 3 AP-LOGA. Non si tratta di un adeguamento materiale. Il vigente catalogo delle eccezioni è integrato con le nuove lettere b^{bis} e b^{ter} al fine di avvicinare ulteriormente la disposizione all'articolo 36 capoverso 2 lettere c e d LPD. Ammessa è la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche (inclusi quelli degni di particolare protezione) per proteggere la vita o l'integrità fisica di un terzo (lett. b^{bis}) o se la persona giuridica interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque (lett. b^{ter}).

Capoverso 4, frase introduttiva: la frase introduttiva dell'articolo 57s capoverso 4 LOGA è adeguata introducendo l'acronimo della legge del 17 dicembre 2004³⁶ sulla trasparenza (LTras), che viene riutilizzato all'articolo 57w LOGA.

Capoverso 5, primo periodo: nel testo tedesco del primo periodo del capoverso 5, l'espressione «Rechtsgrundlage» è stata sostituita con «gesetzliche Grundlage». In tal modo l'articolo 57s capoverso 5 AP-LOGA corrisponde dal punto di vista linguistico all'articolo 57s capoverso 1 AP-LOGA. Il capoverso non subisce adeguamenti materiali.

Capoverso 6 lettere a e b: gli adeguamenti dell'articolo 57s capoverso 6 AP-LOGA concernono soltanto il testo francese. La versione francese è adeguata al tenore della disposizione analoga dell'articolo 36 capoverso 6 LPD. Alla lettera a l'espressione «*intérêt légitime manifeste*» è sostituita con «*intérêt digne de protection manifeste*»,

³⁵ RS 172.019

³⁶ RS 152.3

menre alla lettera b l'espressione «*des prescriptions particulières*» è sostituita con «*une disposition particulière*». Si tratta di modifiche meramente redazionali.

Art. 57s^{bis} Rapporto con la protezione dei dati concernenti persone giuridiche in atti normativi speciali

Capoverso 1 (principio): secondo l'articolo 57s^{bis} capoverso 1 AP-LOGA, se un atto normativo speciale contiene disposizioni sulla protezione dei dati personali ma non sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali si applicano anche ai dati concernenti persone giuridiche. L'articolo 57s^{bis} capoverso 1 AP-LOGA corrisponde dal punto di vista del contenuto all'attuale disposizione transitoria dell'articolo 71 LPD senza però un termine temporale.

Si riferisce a tutte le disposizioni relative alla protezione di dati personali contenute in atti normativi speciali (sia leggi sia ordinanze), salvo che tali atti contengano già disposizioni relative alla protezione di dati concernenti persone giuridiche. Dopo la revisione totale del diritto in materia di protezione dei dati, alcune disposizioni di diritto speciale sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche sono state modificate sia in leggi sia in ordinanze,³⁷ al fine di distinguere esplicitamente tra dati personali e dati concernenti persone giuridiche. Non deve necessariamente trattarsi di disposizioni che contengono l'espressione «dati concernenti persone giuridiche», bensì possono disciplinare direttamente le pertinenti categorie di dati. L'ordinanza del 16 ottobre 2024³⁸ sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d'informazione del servizio civile, ad esempio, contiene una disposizione sui «dati concernenti gli istituti d'impiego» (art. 1 lett. d) senza fare riferimento ai «dati concernenti persone giuridiche». Se un atto normativo speciale comprende già disposizioni relative alla protezione di dati concernenti persone giuridiche, non è più necessario applicare le disposizioni relative alla protezione dei dati personali ai dati concernenti persone giuridiche. Gli atti normativi speciali con tali disposizioni sono pertanto stati esclusi dal principio dell'applicazione ai dati concernenti persone giuridiche.

L'espressione «atto normativo speciale» chiarisce anche che la disposizione non si riferisce alla LPD e alle sue ordinanze, il che significa che l'articolo 57s^{bis} capoverso 1 AP-LOGA non determina l'applicazione della LPD e delle sue ordinanze ai dati concernenti persone giuridiche. Con l'entrata in vigore della revisione totale della LPD, la pro-

³⁷ Il messaggio LPD 2017 (cfr. FF **2017** 5939, 6093) e il rapporto esplicativo del 31 ago. 2022 relativo all'ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (cap. 7.2.; consultabile all'indirizzo: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Protezione dei dati > Nuovo diritto in materia di protezione dei dati > 1. Cos'è stato fatto finora? > 2022 – Adozione delle nuove ordinanze (OPDa e OCPD) > Rapporto esplicativo OPDa) contengono un elenco degli atti normativi adeguati nel quadro della revisione totale del diritto in materia di protezione dei dati.

³⁸ RS **824.095**

tezione dei dati concernenti persone giuridiche è stata esclusa dal campo d'applicazione della LPD e delle sue ordinanze (cfr. 1.1.1), fatto che la presente revisione della LOGA non intende modificare.

Analogamente all'articolo 71 LPD, l'articolo 57s^{bis} capoverso 1 AP-LOGA concerne tutte le disposizioni che disciplinano la protezione di dati personali da parte di organi federali. Si riferisce in primo luogo a tutte le basi legali che autorizzano il trattamento e la comunicazione di dati personali e mira a permettere agli organi federali di continuare a trattare e comunicare dati concernenti persone giuridiche come avviene finora sotto il titolo di «dati personali». Se ad esempio un organo federale è abilitato a comunicare dati personali in virtù di una base legale, l'articolo 57s^{bis} capoverso 1 AP-LOGA lo autorizza a comunicare anche dati concernenti persone giuridiche. Questo articolo non si limita però alle disposizioni che autorizzano l'organo federale a trattare o comunicare dati personali, ma contempla tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati che disciplinano il trattamento di dati personali. Possono esservi inclusi obblighi d'informazione nell'ambito della raccolta di dati (p. es. art. 95 del Codice di procedura penale³⁹ o art. 18a della legge del 22 marzo 1974⁴⁰ sul diritto penale amministrativo) o eccezioni al principio della trasparenza per documenti che contengono dati personali (v. p. es. art. 24e cpv. 2 della legge del 23 giugno 2006⁴¹ sugli impianti a fune o art. 52a cpv. 2 della legge del 20 marzo 2009⁴² sul trasporto di viaggiatori). Se invece di «dati personali» si parla in generale di «protezione dei dati» o di «disposizioni sulla protezione dei dati», oltre alle disposizioni della LPD s'intendono comunque anche quelle della LOGA (v. p. es. art. 8 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 2011⁴³ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero o art. 16b cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1957⁴⁴ sulle ferrovie). La protezione dei dati concernenti persone giuridiche nel diritto settoriale continua dunque – fatte salve normative separate relative alla protezione di dati concernenti persone giuridiche nel diritto speciale – come prima della revisione totale della LPD.

L'articolo 57s^{bis} capoverso 1 AP-LOGA si riferisce unicamente a disposizioni che disciplinano il rapporto tra privati e organi federali. In particolare, l'articolo 57s^{quinquies} capoverso 1 non si applica alle disposizioni penali che non si rivolgono a organi federali (come p. es. art. 179^{novies} CP o art. 31 cpv. 2 della legge federale del 23 dicembre

³⁹ RS 312.0

⁴⁰ RS 313.0

⁴¹ RS 743.01

⁴² RS 745.1

⁴³ RS 414.20

⁴⁴ RS 742.101

2011⁴⁵ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni). Queste disposizioni continuano dunque a riguardare unicamente i dati di persone fisiche.

Capoverso 2 (eccezioni): al capoverso 2 la portata dell'articolo 57s^{bis} capoverso 1 LOGA è limitata da due punti di vista:

Conformemente alla *lettera a*, l'articolo 57s^{bis} capoverso 1 AP-LOGA non si applica alle disposizioni del diritto speciale che riguardano il livello di protezione adeguato per la comunicazione di dati all'estero. Se tali disposizioni fossero applicabili a dati concernenti persone giuridiche, gli organi federali dovrebbero sempre assicurarsi, in occasione del trasferimento di dati, che all'estero il livello di protezione dei dati sia adeguato non solo per i dati delle persone fisiche ma anche per quelli concernenti le persone giuridiche. Numerosi ordinamenti giuridici esteri, tra i quali la maggior parte di quelli degli Stati dell'UE, non prevedono però una protezione dei dati concernenti persone giuridiche. Per questi dati gli organi federali dovrebbero dunque esigere o negoziare garanzie di protezione specifiche, il che ostacolerebbe inutilmente il traffico di dati transfrontaliero. Le disposizioni di leggi speciali che esigono un livello di protezione adeguato per la comunicazione di dati all'estero sono tipicamente disposizioni che rinviano agli articoli 16 e 17 LPD (p. es. art. 107a cpv. 5 della legge del 21 dicembre 1948⁴⁶ sulla navigazione aerea, art. 100 cpv. 3 lett. b della legge militare del 3 febbraio 1995⁴⁷ o art. 25 cpv. 4 della legge del 17 giugno 2011⁴⁸ sulla promozione dello sport). Si tratta pure di disposizioni di leggi speciali che disciplinano le esigenze poste alla comunicazione di dati all'estero (p. es. art. 11f dell'Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981⁴⁹, art. 349c segg. CP o art. 61 cpv. 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁵⁰ sulle attività informative). In entrambi i casi, l'articolo 57s^{bis} capoverso 2 lettera a AP-LOGA garantisce che le prescrizioni di leggi speciali si applichino soltanto al livello di protezione adeguato dei dati personali.

Va considerato che l'articolo 57s^{bis} capoverso 2 lettera a AP-LOGA contempla unicamente disposizioni di diritto speciale che riguardano la protezione adeguata per la comunicazione all'estero. Altre prescrizioni che sottopongono la comunicazione all'estero a esigenze più elevate (p. es. nel settore dell'assistenza giudiziaria) continuano a essere applicabili a dati personali e a dati concernenti persone giuridiche.

L'articolo 57s^{bis} capoverso 1 AP-LOGA non intende attribuire all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) nuove competenze di vigilanza sul

⁴⁵ RS 312.2

⁴⁶ RS 748.0

⁴⁷ RS 510.10

⁴⁸ RS 415.0

⁴⁹ RS 351.1

⁵⁰ RS 121

trattamento di dati concernenti persone giuridiche. L'articolo 57^{s^{bis}} capoverso 2 *lettera b* AP-LOGA prevede pertanto che le disposizioni di diritto speciale che riguardano la vigilanza dell'IFPDT siano applicabili unicamente ai dati concernenti persone giuridiche. Si tratta ad esempio di disposizioni relative alla vigilanza sul trattamento di dati nel quadro della cooperazione Schengen/Dublino (p. es. art. 111^g della legge del 16 dicembre 2005⁵¹ sugli stranieri e la loro integrazione o art. 102^d della legge del 26 giugno 1998⁵² sull'asilo) oppure all'informazione dell'IFPDT nel quadro della comunicazione di dati all'estero (p. es. art. 349c cpv. 5 CP), nonché disposizioni che prevedono che la persona interessata può far verificare all'IFPDT il differimento di un'informazione (p. es. art. 63 cpv. 3 in combinato disposto con art. 64 LAln⁵³).

Capoverso 3 (delega legislativa): per il settore della sicurezza dei dati l'articolo 57^{s^{bis}} capoverso 3 AP-LOGA prevede che il Consiglio federale disciplini l'applicabilità delle disposizioni relative alla sicurezza dei dati personali ai dati concernenti persone giuridiche. Ciò è connesso al fatto che diverse ordinanze settoriali concretizzano le esigenze in materia di sicurezza dei dati. Le disposizioni generali sul trattamento di dati concernenti persone giuridiche negli articoli 57^r e seguenti LOGA non disciplinano però in alcun modo la sicurezza dei dati⁵⁴. Affinché le disposizioni di diritto speciale sulla sicurezza dei dati non possano essere senz'altro applicate ai dati concernenti persone giuridiche in virtù dell'articolo 57^{s^{bis}} capoverso 1 LOGA, il Consiglio federale è abilitato a disciplinare la loro applicabilità ai dati concernenti persone giuridiche. Dato che le disposizioni speciali sulla sicurezza dei dati sono di norma contenute in ordinanze, anche la pertinente disposizione derogatoria trasversale va prevista in un'ordinanza.

Art. 57^{s^{ter}} Trattamento da parte di un responsabile

La presente disposizione consente agli organi federali di trasmettere, a determinate condizioni, i dati concernenti persone giuridiche a un responsabile e di farli trattare da quest'ultimo. L'affidamento del trattamento a un responsabile va distinto dalla comunicazione dei dati a un terzo. Non costituisce una comunicazione di dati ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati dato che l'organo federale titolare del trattamento mantiene il dominio sui dati⁵⁵.

Finora una disposizione sull'affidamento del trattamento a un responsabile mancava nella LOGA, sebbene si tratti di una procedura sovente impiegata nella prassi. In numerosi casi la conservazione di dati in un cloud va ad esempio qualificata in tal modo⁵⁶.

⁵¹ RS **142.20**

⁵² RS **142.31**

⁵³ RS **121**

⁵⁴ Cfr. la nota a piè di pagina 59

⁵⁵ BRUNO BAERISWYL, SHK DSG, Art. 9 N 10 sull'affidamento del trattamento di dati personali a un responsabile.

⁵⁶ Messaggio LPD 2017, FF **2017** 5939, 6022

L'articolo 57^{ster} AP-LOGA disciplina il rapporto tra l'organo federale titolare del trattamento e il responsabile armonizzandolo ampiamente con l'articolo 9 LPD.

Capoverso 1: analogamente a quanto previsto per l'affidamento del trattamento di dati personali (art. 9 cpv. 1 LPD), gli organi federali possono affidare il trattamento di dati concernenti persone giuridiche a un responsabile del trattamento per contratto o per legge (art. 57^{ster} cpv. 1, frase introduttiva AP-LOGA), a condizione che, da un lato, il responsabile effettui soltanto i trattamenti che l'organo federale titolare del trattamento avrebbe il dritto di effettuare (lett. a) e, dall'altro, che nessun obbligo legale o contrattuale di serbare il segreto lo vieti (lett. b). Il responsabile del trattamento deve in particolare osservare le prescrizioni settoriali applicabili al trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. L'articolo 57^{ster} capoverso 1 AP-LOGA non ha però per conseguenza che le disposizioni della LPD si applichino anche ai dati concernenti persone giuridiche. Per questo motivo si rinuncia pure alla ripresa dell'articolo 9 capoverso 2 LPD. Le disposizioni in materia di sicurezza dei dati della LPD e dell'ordinanza del 31 agosto 2022⁵⁷ sulla protezione dei dati (OPDa) si applicano dunque soltanto ai dati personali e non ai dati concernenti persone giuridiche⁵⁸.

L'articolo 57^{ster} capoversi 2 e 3 AP-LOGA sull'autorizzazione del trasferimento del trattamento a terzi e sui motivi giustificativi del responsabile del trattamento corrispondono all'articolo 9 capoversi 3 e 4 LPD. In merito alla forma dell'autorizzazione di un trasferimento del trattamento a terzi si pongono diverse questioni di attuazione che saranno precisate a livello di ordinanza orientandosi all'articolo 7 OPDa.

Art. 57^{quater} Offerta di documenti all'Archivio federale

Per l'archiviazione di dati concernenti persone giuridiche devono valere le medesime condizioni che per l'archiviazione di dati personali. A tal scopo, con l'articolo 57^{squater} AP-LOGA è creata una disposizione analoga all'articolo 38 LPD, secondo cui gli organi federali offrono all'Archivio federale i dati concernenti persone giuridiche di cui non necessitano più in modo permanente (cpv. 1). Gli organi federali devono distruggere i dati che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, salvo che siano resi anonimi o conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona giuridica interessata (cpv. 2).

⁵⁷ RS 235.11

⁵⁸ La sicurezza dei dati concernenti persone giuridiche è però garantita fino a un certo punto dalla legge del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128) con le pertinenti ordinanze, come p. es. l'ordinanza dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn; RS 128.1). Pur non mirando direttamente a proteggere i dati concernenti persone giuridiche, questi atti normativi possono contribuire indirettamente alla loro sicurezza tramite le misure previste (p. es. la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità delle informazioni secondo l'art. 6 LSIn), in particolare nel caso in cui dati concernenti persone giuridiche sono contenuti in documenti per i quali sono previste misure di protezione.

Art. 57^{squinquies} Trattamento di dati per scopi impersonali

L'articolo 39 LPD agevola il trattamento di dati personali per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica. Affinché tali agevolazioni siano applicabili anche al trattamento per scopi impersonali di dati concernenti persone giuridiche, con l'articolo 57^{squinquies} AP-LOGA è creata una disposizione analoga all'articolo 39 LPD. L'articolo 57^{squinquies} capoverso 1 AP-LOGA prevede pertanto quattro condizioni in relazione con l'anonimizzazione (lett. a), la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b), la trasmissione a terzi (lett. c) e la pubblicazione (lett. d). Se queste condizioni sono rispettate, per la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche viene a cadere l'esigenza della base legale (art. 57^s cpv. 1 e 2 LOGA) e per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione l'esigenza della base legale in senso formale (art. 57^r cpv. 2 AP-LOGA) (art. 57^{squinquies} cpv. 2 AP-LOGA)⁵⁹.

Art. 57^t Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è una componente centrale del diritto all'autodeterminazione informativa ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 Cost. che può essere invocato anche da persone giuridiche (cfr. cap. 1.1.3 e 1.2). Costituisce la base che permette alle persone i cui dati sono trattati di verificare la legittimità del trattamento e se del caso far valere altre pretese del diritto in materia di protezione dei dati quali la cancellazione o la rettifica dei loro dati⁶⁰. La pretesa d'accesso, fondata sui diritti fondamentali, è pertanto sancita espressamente a livello di legge all'articolo 57^t AP-LOGA.

L'articolo 57^t AP-LOGA si basa sull'articolo 25 LPD relativo al diritto d'accesso di persone fisiche, ma le caratteristiche particolari delle persone giuridiche rendono necessarie singole differenze. Si rinuncia ad esempio a una disposizione analoga all'articolo 25 capoverso 3 LPD in quanto nel caso delle persone giuridiche non vi sono dati concernenti la salute.

L'articolo 57^t capoverso 1 AP-LOGA accorda a ogni persona giuridica il diritto di domandare all'organo federale titolare del trattamento se dati che la concernono sono oggetto di trattamento. Questo diritto vale – fatto salvo l'abuso di diritto (cfr. art. 57^u cpv. 1 lett. c AP-LOGA) – incondizionatamente e senza che occorra dimostrare un interesse particolare⁶¹. Inoltre, non è possibile rinunciare preventivamente al diritto d'accesso (art. 57^t cpv. 4 AP-LOGA).

L'articolo 57^t capoverso 2 AP-LOGA concretizza con una clausola generale e un elenco delle indicazioni minime i contenuti in merito ai quali devono essere fornite le

⁵⁹ Cfr. BRUNO BAERISWYL, SHK DSG, Art. 39 N 6 sul trattamento di dati personali per scopi impersonali.

⁶⁰ Ad es.: BRUNO BAERISWYL, SHK DSG, Vorbemerkungen zu Art. 25–29 N 2; MARTIN STEIGER, OK DSG, Art. 25 N 1 f. (versione del 28.08.2023).

⁶¹ Cfr. RAINER J. SCHWEIZER / LEA STRIEGEL, SGK BV, Art. 13 N 102.

informazioni. La persona giuridica deve ricevere tutte le informazioni che sono necessarie a garantire un trattamento dei dati trasparente e che le permettono di esercitare altri rimedi giuridici. L'elenco delle indicazioni minime di cui all'articolo 57*t* capoverso 2 lettere a – f AP-LOGA corrisponde per lo più al catalogo di cui all'articolo 25 capoverso 2 lettere a – g LPD. Diversamente che nell'articolo 25 capoverso 2 lettera d LPD, secondo l'articolo 57*t* capoverso 2 lettera d AP-LOGA non è sufficiente indicare i criteri per stabilire la durata di conservazione dei dati, occorre invece comunicare la durata stessa. Inoltre, per quanto riguarda le persone giuridiche, l'informazione sull'eventuale esistenza di una decisione individuale automatizzata e sulla logica su cui si fonda la decisione (art. 25 cpv. 2 lett. f LPS), non è ripresa nell'articolo 57*t* capoverso 2 AP-LOGA. Gli articoli 57*r* e seguenti LOGA non contengono al momento alcuna disposizione sugli obblighi degli organi federali e i diritti delle persone giuridiche interessate in caso di decisioni individuali automatizzate. Infine, diversamente dall'articolo 25 capoverso 2 lettera g in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 LPD, l'articolo 57*t* capoverso 2 lettera f AP-LOGA non esige, nel caso di una comunicazione all'estero, informazioni su eventuali misure di protezione o eccezioni.

I *capoversi* 3, 5 e 6 dell'articolo 57*t* AP-LOGA riguardano diverse modalità della fornitura di informazioni. Il capoverso 6 autorizza il Consiglio federale a disciplinare altri dettagli, in particolare le eccezioni alla gratuità del diritto d'accesso (cfr. anche cap. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Art. 57u Restrizione del diritto d'accesso

Il diritto d'accesso delle persone giuridiche non è assoluto. L'articolo 57*u* LOGA disciplina le restrizioni del diritto d'accesso in modo per lo più analogo all'articolo 26 LPD. Oltre a disposizioni legali sull'obbligo di mantenere il segreto (art. 57*u* cpv. 1 lett. a AP-LOGA, in cui – diversamente che nell'art. 26 cpv. 1 lett. a LPD – non si fa espressamente riferimento ai segreti professionali in quanto mancano di rilevanza pratica), alla fornitura di informazioni possono essere contrapposti anche interessi preponderanti pubblici (art. 57*u* cpv. 2 AP-LOGA) o privati (art. 57*u* cpv. 1 lett. b AP-LOGA). L'informazione può inoltre essere rifiutata, limitata o differita se la domanda d'accesso è manifestamente infondata, segnatamente se persegue uno scopo contrario alla protezione dei dati o è manifestamente querulosa (art. 57*u* cpv. 1 lett. c AP-LOGA). In tal modo si intende impedire domande d'accesso abusive⁶². Non sono ripresi i motivi di restrizione di cui all'articolo 26 capoverso 2 lettera a e capoverso 3 LPD, in quanto non sono adeguati agli organi federali ma ai privati in veste di titolari del trattamento di dati.

L'organo federale deve indicare il motivo per cui rifiuta, limita o differisce l'informazione (art. 57*u* cpv. 3 AP-LOGA). La restrizione del diritto d'accesso è pronunciata sotto forma di decisione impugnabile (art. 5 PA) nel rispetto delle condizioni del diritto della procedura amministrativa⁶³.

⁶² MARTIN STEIGER, OK DSG, Art. 26 N 13 (versione del 28.08.2023).

⁶³ SANDRA HUSI, SHK DSG, Art. 26 N 38.

Art. 57v Diritti e procedura

Come gli articoli 57*t* e 57*u* AP-LOGA relativi al diritto d'accesso, anche l'articolo 57*v* AP-LOGA serve a concretizzare il diritto all'autodeterminazione informativa secondo l'articolo 13 capoverso 2 Cost. (cfr. cap. 1.1.3).

In modo ampiamente conforme all'articolo 41 LPD, i *capoversi 1 e 2* dell'articolo 57*v* AP-LOGA accordano alle persone giuridiche i cui dati sono oggetto di un trattamento diverse pretese per difendersi da un trattamento illecito dei loro dati da parte di un organo federale⁶⁴. La persona giuridica può quindi esigere che l'organo federale si astenga dal trattamento illecito dei suoi dati, elimini le conseguenze di un trattamento illecito o accerti il carattere illecito del trattamento (cpv. 1). In particolare, può esigere la rettifica, la cancellazione o la distruzione dei dati e la comunicazione a terzi o la pubblicazione della decisione (cpv. 2).

I *capoversi 3–5* dell'articolo 57*v* AP-LOGA (come i cpv. 3–5 dell'art. 41 LPD) prevedono diverse eccezioni, in particolare la limitazione del trattamento dei dati, la menzione del carattere contestato e i fondi di istituzioni pubbliche della memoria collettiva.

Le pretese secondo l'articolo 57*v* AP-LOGA vanno fatte valere nel quadro di una procedura amministrativa conformemente alla PA (cpv. 6). L'organo federale si pronuncia sulla concessione o sul rifiuto delle pretese con una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA.

Art. 57w Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati concernenti persone giuridiche

L'articolo 57*w* AP-LOGA disciplina l'esercizio delle pretese del diritto in materia di protezione dei dati di una persona giuridica secondo l'articolo 57*v* AP-LOGA se è in corso una procedura concernente l'accesso a documenti ufficiali ai sensi della LTras. La disposizione si orienta all'articolo 42 LPD.

Art. 57x Rapporto con il diritto procedurale federale

Capoverso 1: l'articolo 57*x* capoverso 1 AP-LOGA disciplina il rapporto tra le disposizioni dell'AP-LOGA relative alla protezione di dati concernenti persone giuridiche e il diritto procedurale federale. Si tratta di una disposizione parallela all'articolo 2 capoverso 3 LPD, che in conseguenza dell'esclusione delle persone giuridiche dal campo d'applicazione della LPD dalla revisione totale di quest'ultima è applicabile unicamente ai dati di persone fisiche. Al fine di garantire alle persone giuridiche la medesima situazione giuridica delle persone fisiche, è introdotto un nuovo articolo 57*x* capoverso 1 AP-LOGA che stabilisce che la tutela procedurale dei dati concernenti persone giuridiche è disciplinata dal diritto procedurale federale. Tale disciplinamento si riferisce a tutte le disposizioni dell'AP-LOGA relative alla protezione di dati concernenti persone giuridiche eccetto l'articolo 57*s*^{bis} AP-LOGA. Pertanto, le disposizioni degli ordinamenti procedurali relative alla protezione di dati personali saranno applicabili anche ai dati

⁶⁴ MONIQUE STURNY, SHK DSG, Art. 41 N 2.

concernenti persone giuridiche, conformemente all'articolo 57s^{bis} AP-LOGA. Sono escluse dal coordinamento di cui all'articolo 57x capoverso 1 AP-LOGA le procedure amministrative di prima istanza, alle quali si applicano gli articoli 57q^{bis}–57w AP-LOGA. L'articolo 57x capoverso 1 vale da un lato per tutte le unità amministrative rientranti nel campo d'applicazione della LOGA, quali ad esempio quelle del settore dell'assistenza giudiziaria, dall'altro per i tribunali federali, i cui ordinamenti procedurali prevedono un'applicazione per analogia delle disposizioni dell'AP-LOGA. Con il nuovo articolo 57x capoverso 1 AP-LOGA si garantisce che la protezione dei dati concernenti persone giuridiche, e in particolare dei diritti procedurali di queste ultime, sia disciplinata dai pertinenti ordinamenti procedurali. Quindi non sono applicabili le disposizioni dell'AP-LOGA relative alla protezione dei dati concernenti persone giuridiche, ad eccezione dell'articolo 57s^{bis} AP-LOGA.

Capoverso 2: l'articolo 57x capoverso 2 AP-LOGA costituisce una disposizione parallela all'articolo 2 capoverso 4 LPD. Al fine di creare per le persone giuridiche la medesima situazione giuridica delle persone fisiche è introdotto un nuovo articolo 57x capoverso 2 AP-LOGA, secondo cui la deroga per i registri pubblici vale anche per i dati concernenti persone giuridiche.

3.2 Commenti alle modifiche di altri atti normativi (allegato)

3.2.1 Legge federale del 21 marzo 1997⁶⁵ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 23a cpv. 4

La disposizione è integrata con un rinvio alle prescrizioni dell'AP-LOGA relative al diritto d'accesso e di rettifica delle persone giuridiche.

3.2.2 Legge federale del 25 settembre 2015⁶⁶ sulle attività informative

Art. 63 cpv. 1 e 4

I due capoversi sono integrati con un rinvio al diritto d'accesso delle persone giuridiche secondo l'AP-LOGA.

⁶⁵ RS 120

⁶⁶ RS 121

3.2.3 Legge federale del 18 dicembre 2020⁶⁷ sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione

Art. 69 cpv. 2

Poiché la disposizione si riferisce soltanto a persone giuridiche, il rinvio alla LPD relativo alla restrizione del diritto d'accesso è sostituito con un rinvio all'AP-LOGA.

Art. 70 cpv. 2

La disposizione è integrata con un rinvio all'AP-LOGA per quanto riguarda la nozione di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione.

Art. 75 cpv. 4

In base all'articolo 57^{bis} capoverso 1 AP-LOGA, l'obbligo d'informazione di cui all'articolo 75 capoverso 4, primo periodo LSIn vale anche nell'ambito dei dati concernenti persone giuridiche. Affinché le condizioni poste al trattamento di dati concernenti persone giuridiche non siano più severe di quelle per il trattamento di dati personali, nell'articolo 75 capoverso 4, secondo periodo LSIn la riserva di cui all'articolo 20 LPD, che limita l'obbligo d'informazione, deve applicarsi per analogia ai dati concernenti persone giuridiche. Ciò viene specificato in un nuovo terzo periodo aggiunto all'articolo 75 capoverso 4 LSIn, poiché la LOGA non contiene alcuna disposizione analoga all'articolo 20 LPD alla quale si potrebbe rinviare.

3.2.4 Legge federale del 20 giugno 2003⁶⁸ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 4 cpv. 2

La disposizione è completata con un rinvio all'AP-LOGA per quanto riguarda la nozione di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione.

Art. 6

La disposizione sul diritto d'accesso e di rettifica per le persone giuridiche è completata con un rinvio alle pertinenti disposizioni dell'AP-LOGA.

Art. 7 cpv. 2

L'articolo 7 capoverso 2 è adeguato affinché sia applicabile ai dati di persone fisiche così come di persone giuridiche. Il rinvio alla LPD è pertanto cancellato.

⁶⁷ RS 128

⁶⁸ RS 142.51

3.2.5 Legge del 22 giugno 2001⁶⁹ sui documenti d'identità

Art. 10

La disposizione è integrata con un rinvio alle pertinenti disposizioni dell'AP-LOGA sulla protezione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali.

3.2.6 Legge del 26 giugno 1998⁷⁰ sull'archiviazione

Art. 1 cpv. 1 lett. b

La disposizione è adeguata introducendo l'acronimo LOGA, che viene riutilizzato all'articolo 15. Si tratta di una modifica meramente redazionale.

Art. 15 cpv. 1, primo periodo

La disposizione sulla fornitura di informazioni e la concessione della consultazione alle persone giuridiche è integrata con un rinvio alle pertinenti disposizioni dell'AP-LOGA e adeguata leggermente dal punto di vista redazionale.

Nella legge sull'archiviazione si è rinunciato ad adeguare l'espressione «dati personali». Negli articoli interessati (art. 11, 13 cpv. 3 e 14 cpv. 2) l'espressione va intesa nel senso di dati di persone fisiche conformemente all'articolo 5 lettera a LPD. L'articolo 57s^{bis} AP-LOGA non è applicabile. I dati concernenti persone giuridiche sono protetti dagli articoli 9 e 12 della legge sull'archiviazione.

3.2.7 Legge del 17 dicembre 2004⁷¹ sulla trasparenza

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo

L'articolo 3 capoverso 2 della legge sulla trasparenza (LTras) concerne il coordinamento tra il diritto d'accesso ai propri dati secondo il diritto in materia di protezione dei dati e il diritto d'accesso secondo il principio della trasparenza⁷². Finora era disciplinata unicamente la relazione tra LTras e LPD: l'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente è retto dalla LPD. Con il presente progetto, il principio della trasparenza va coordinato anche con il diritto d'accesso per persone giuridiche secondo l'articolo 57t seg. AP-LOGA. L'articolo 3 capoverso 2 LTras viene pertanto in-

⁶⁹ RS 143.1

⁷⁰ RS 152.1

⁷¹ RS 152.3

⁷² Ad es.: CHRISTA STAMM-PFISTER, in: Gabor P. Blechta / David Vasella (a c. di), Basler Kommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 4^a ed. 2024 («BSK BGÖ»), Art. 3 N 30.

tegrato con un secondo periodo: se una persona giuridica richiede l'accesso a un documento ufficiale contenente suoi dati si applicano gli articoli 57*t* e 57*u* AP-LOGA. Questa prevalenza del diritto d'accesso secondo la LOGA si giustifica per i medesimi motivi come nel caso del diritto d'accesso secondo la LPD, che non costituisce un diritto d'accesso generale bensì un rimedio giuridico individuale della persona (fisica o giuridica) i cui dati sono trattati. Si fonda sul diritto all'autodeterminazione informativa e persegue un altro obiettivo rispetto al principio della trasparenza secondo la LTras⁷³.

Art. 9 cpv. 2, primo periodo

La disposizione è adeguata riprendendo l'acronimo LOGA, introdotto all'articolo 3. Si tratta di una modifica meramente redazionale.

3.2.8 Legge del 18 giugno 2004⁷⁴ sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 16b cpv. 1

La disposizione è integrata con un rinvio all'AP-LOGA per la nozione di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione.

3.2.9 Legge federale del 17 marzo 2023⁷⁵ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità

Art. 15 cpv. 1 lett. g e 3 lett. a

La disposizione sul trattamento automatizzato di dati personali nell'ambito di sistemi pilota secondo l'articolo 35 LPD è applicabile ai dati personali degni di particolare protezione e ai trattamenti di dati di cui all'articolo 34 capoverso 2 lettere b e c LPD. Per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione è prevista una pertinente disposizione all'articolo 57^{bis} AP-LOGA (cfr. i relativi commenti al n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

L'articolo 15 della legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) introduce inoltre una base legale per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche «ordinari» nell'ambito di sistemi pilota. L'articolo 10 capoverso 2 lettera a LMeCA distingue esplicitamente tra dati personali e dati concernenti persone giuridiche. Questa distinzione viene ora ripresa all'articolo 15 capoversi 1 lettera g e 3 lettera a LMeCA.

⁷³ Cfr. CHRISTA STAMM-PFISTER, BSK BGÖ, Art. 3 N 31.

⁷⁴ RS 170.512

⁷⁵ RS 172.019

3.2.10 Legge del 17 giugno 2005⁷⁶ sul Tribunale federale

Art. 25b, rubrica e cpv. 1

Il rinvio alle disposizioni della LOGA è esteso all'intero capitolo quarto del titolo quarto della presente legge.

Per quanto concerne gli articoli 57*h* – 57*h*^{ter} LOGA, i tribunali federali, così come l'Amministrazione federale e i servizi del Parlamento, gestiscono sistemi di gestione degli affari. È pertanto opportuno applicare le corrispondenti disposizioni anche ai tribunali. Si rammenta che l'articolo 57*h* LOGA offre una base legale per la gestione di sistemi di gestione degli affari e che l'articolo 57*h*^{bis} LOGA precisa gli scopi per i quali il trattamento di dati personali e concernenti persone giuridiche è ammesso⁷⁷. Ciò significa che queste disposizioni non costituiscono la base legale per il trattamento di dati personali e concernenti persone giuridiche, che deve sempre fondarsi su una base legale di diritto speciale.

Il rinvio mira inoltre a comprendere anche gli articoli 57*q*^{bis} – 57*x* AP-LOGA, nella misura in cui nel quadro della loro attività i tribunali federali trattano dati concernenti persone giuridiche. Se è effettuato nel quadro di una procedura, il trattamento è retto, conformemente all'articolo 57*x* AP-LOGA, dal diritto procedurale federale.

3.2.11 Legge del 17 giugno 2005⁷⁸ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 27b, rubrica e cpv. 1

Cfr. i commenti all'articolo 25*b* capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) al numero **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..**

3.2.12 Legge del 20 marzo 2009⁷⁹ sul Tribunale federale dei brevetti

Art. 5a, rubrica e cpv. 1

Cfr. i commenti all'articolo 25*b* capoverso 1 LTF al numero **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..**

⁷⁶ RS 173.110

⁷⁷ Cfr. messaggio LPD 2017, FF 2017 5939, 6100 seg.

⁷⁸ RS 173.32

⁷⁹ RS 173.41

3.2.13 Legge del 19 marzo 2010⁸⁰ sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 18a

Nel quadro della sua attività, il Ministero pubblico della Confederazione tratta sia dati personali sia dati concernenti persone giuridiche. È pertanto creata una base legale simile a quella vigente per i tribunali federali. Cfr. in merito i commenti all'articolo 25b capoverso 1 LTF al numero **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..**

Art. 62a, rubrica e cpv. 1

Cfr. i commenti all'articolo 25b capoverso 1 LTF al numero **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..**

3.2.14 Legge federale del 25 settembre 2020⁸¹ sulla protezione dei dati

Art. 71

La disposizione transitoria dell'articolo 71 LPD viene ripresa nell'AP-LOGA senza il termine temporale (cfr. i commenti all'art. 57s^{bis} AP-LOGA nel cap. 3.1). Nella LPD la disposizione può dunque essere abrogata.

3.2.15 Codice penale⁸²

Art. 349a, frase introduttiva

La disposizione è integrata con un rinvio alla pertinente disposizione dell'AP-LOGA relativa alle esigenze poste alla base legale per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche.

3.2.16 Legge federale del 13 giugno 2008⁸³ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 7 cpv. 1

La disposizione è integrata con un rinvio alle disposizioni dell'AP-LOGA sul diritto d'accesso delle persone giuridiche.

⁸⁰ RS 173.71

⁸¹ RS 235.1

⁸² RS 311.0

⁸³ RS 361

3.2.17 Legge del 4 ottobre 1991⁸⁴ sui PF

Art. 36a cpv. 1, primo periodo

L'espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati degni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di particolare protezione delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica interessa soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.

Art. 36b cpv. 1 e 5, secondo periodo

L'espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati degni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di particolare protezione delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica interessa soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.

Art. 36c

Nel capoverso 1 l'espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati degni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di particolare protezione delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica interessa soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.

Il capoverso 2 è integrato con un rinvio alle pertinenti disposizioni dell'AP-LOGA sulla protezione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali.

Art. 36f

Nel capoverso 1 l'espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati degni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di particolare protezione delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica concerne soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.

Il rinvio alla LPD nell'articolo 36f capoverso 2 è adeguato riprendendo l'acronimo introdotto all'articolo 36c capoverso 2. La disposizione è inoltre integrata con un rinvio alle pertinenti disposizioni dell'AP-LOGA sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali.

⁸⁴ RS 414.110

3.2.18 Legge del 9 ottobre 1992⁸⁵ sulla statistica federale

Art. 7 cpv. 2, secondo periodo

Da un lato, l'articolo 7 capoverso 2, secondo periodo, è adeguato introducendo l'acronimo LPD, poi riutilizzato all'articolo 10 capoverso 5. Dall'altro stabilisce – analogamente alle regole applicabili ai dati personali – che i dati concernenti persone giuridiche ripresi dalle banche dati dei Cantoni e dei Comuni e sottostanti a un obbligo legale del segreto sancito dalla legge non possono essere comunicati conformemente all'articolo 57^{squinquies} AP-LOGA sul trattamento di dati per scopi impersonali.

Art. 10 cpv. 5, secondo periodo

La disposizione è adeguata riprendendo l'acronimo LPD, introdotto all'articolo 7. Si tratta di una modifica meramente redazionale. La disposizione è inoltre integrata con un rinvio all'articolo 57^{squinquies} AP-LOGA sul trattamento di dati per scopi impersonali.

Art. 16 cpv. 1, secondo periodo

La disposizione è integrata con un rinvio alle disposizioni della LOGA sul trattamento di dati concernenti persone giuridiche per scopi di ricerca, pianificazione e statistica.

3.2.19 Legge del 5 ottobre 2007⁸⁶ sulla geoinformazione

Art. 11 cpv. 1, primo periodo

La disposizione è integrata con un rinvio alle disposizioni dell'AP-LOGA sulla protezione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. La sua formulazione è inoltre adeguata sostituendo l'espressione «*tutti i* geodati di base» con «*i* geodati di base», al fine di chiarire che rispettivamente la LPD e la LOGA si applicano al trattamento di geodati di base contenenti dati personali e dati concernenti persone giuridiche. Al fine di uniformare le disposizioni del diritto federale applicabili ai geodati di base, le pertinenti disposizioni della LPD e della LOGA si applicano a prescindere da chi sia competente per il trattamento (amministrazione federale, cantonale o comunale oppure un attore privato che opera su incarico dell'autorità)⁸⁷.

⁸⁵ RS 431.01

⁸⁶ RS 510.62

⁸⁷ Cfr. FF 2017 5939, 6119.

3.2.20 Legge federale del 3 ottobre 2008⁸⁸ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 3

La legge federale sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS (LSIM) distingue già oggi tra dati di persone fisiche e dati concernenti persone giuridiche, cosicché l'articolo 57^{s^{bis}} AP-LOGA non è applicabile (cfr. i pertinenti commenti al cap. 3.1). In considerazione di quanto precede occorre adeguare la terminologia: all'articolo 1 capoverso 1 LSIM, l'espressione «il trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche» è sostituita con «il trattamento di dati personali e concernenti persone giuridiche» poiché dall'entrata in vigore della LPD, con il termine di dati personali s'intendono unicamente i dati di persone fisiche. L'espressione «dati personali degni di particolare protezione» è inoltre sostituita con «dati degni di particolare protezione», affinché si riferisca a dati degni di particolare protezione sia di persone fisiche che di persone giuridiche. La distinzione esplicita tra dati di persone fisiche e dati concernenti persone giuridiche rende necessari adeguamenti terminologici in tutto l'atto normativo.

L'articolo 1 capoverso 3 LSIM è integrato con un rinvio alle pertinenti disposizioni dell'AP-LOGA sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. La disposizione è inoltre adeguata leggermente dal punto di vista redazionale.

Art. 2a cpv. 1 lett. b e c

Come all'articolo 1 capoverso 1 LSIM, anche all'articolo 2a capoverso 1 lettere b e c LSIM l'espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati degni di particolare protezione», affinché si riferisca a dati degni di particolare protezione sia di persone fisiche che di persone giuridiche. Questa modifica concerne unicamente le versioni italiana e tedesca della legge.

Art. 6 lett. b

La disposizione è integrata con un rinvio alla LOGA.

Art. 186 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

All'articolo 186 capoverso 1 lettera b LSIM il termine «dati personali» è sostituito con «dati» affinché la disposizione sia applicabile anche ai dati concernenti persone giuridiche. Questa modifica concerne unicamente le versioni italiana e tedesca della legge. L'articolo 186 capoverso 3 LSIM è inoltre integrato con un rinvio alla LOGA.

⁸⁸ RS 510.91

3.2.21 Legge del 28 giugno 1967⁸⁹ sul Controllo delle finanze

Art. 10 cpv. 3, primo e secondo periodo

Nel quadro della revisione totale della LPD, l'espressione «inclusi quelli personali» era stata eliminata dai testi italiano e tedesco. Questa eliminazione non era fondata. La sua reintroduzione è necessaria per adeguare le versioni italiana e tedesca della disposizione alla versione, corretta, francese.

Inoltre, l'espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati degni di particolare protezione» affinché si riferisca a dati degni di particolare protezione sia di persone fisiche che di persone giuridiche.

3.2.22 Legge del 18 marzo 2005⁹⁰ sulle dogane

Art. 38 cpv. 2

Le decisioni individuali possono interessare anche persone giuridiche o fondarsi sul trattamento di loro dati. Nell'articolo 38 capoverso 2 della legge sulle dogane il rinvio all'articolo 21 LPD, applicabile soltanto a dati personali ossia di persone fisiche, va dunque stralciato per motivi di chiarezza. La LPD costituisce una legge quadro, per cui l'articolo 21 LPD è applicabile anche senza un rinvio esplicito. Sugli obblighi degli organi federali e i diritti delle persone giuridiche interessate in caso di decisioni individuali automatizzate gli articoli 57^q^{bis} segg. LOGA non contengono per contro disposizioni a cui possa essere rinviato (cfr. i commenti all'art. 57^t LOGA al cap. 3.1).

3.2.23 Legge del 12 giugno 2009⁹¹ sull'IVA

Art. 76 cpv. 3, frase introduttiva

Profilazioni e profilazioni a rischio elevato possono essere effettuate anche con dati concernenti persone giuridiche. Il rinvio dell'articolo 76 capoverso 3 della legge sull'IVA alla «legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati» che è applicabile soltanto ai dati personali, ossia di persone fisiche, è pertanto stralciato.

⁸⁹ RS 614.0

⁹⁰ RS 631.0

⁹¹ RS 641.20

3.2.24 Legge del 21 marzo 1969⁹² sull'imposizione del tabacco

Art. 18 cpv. 4

Il rinvio all'articolo 21 LPD relativo alle decisioni individuali automatizzate è stralciato (cfr. i commenti nel cap. 3.2.21).

3.2.25 Legge del 6 ottobre 2006⁹³ sull'imposizione della birra

Art. 17 cpv. 3, secondo periodo

Il rinvio all'articolo 21 LPD relativo alle decisioni individuali automatizzate è stralciato (cfr. i commenti nel cap. 3.2.21).

3.2.26 Legge federale del 21 giugno 1996⁹⁴ sull'imposizione degli oli minerali

Art. 21 cpv. 2^{bis}

Il rinvio all'articolo 21 LPD relativo alle decisioni individuali automatizzate è stralciato (cfr. i commenti nel cap. 3.2.21).

3.2.27 Legge del 23 marzo 2007⁹⁵ sull'approvvigionamento elettrico

Art. 17c cpv. 1, secondo periodo

Nell'articolo 17c capoverso 1, secondo periodo, della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), la menzione dell'applicazione per analogia della LPD ai dati concernenti persone giuridiche è stralciata e sostituita da un rinvio alle disposizioni dell'AP-LOGA sulla protezione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali.

Art. 24

L'acronimo LOGA, introdotto all'articolo 17c capoverso 1 LAEI, è ripreso all'articolo 24 LAEI. Si tratta di una modifica meramente redazionale.

⁹² RS 641.31

⁹³ RS 641.411

⁹⁴ RS 641.61

⁹⁵ RS 734.7

3.2.28 Legge federale del 20 dicembre 1957⁹⁶ sulle ferrovie

Art. 90 cpv. 2, terzo periodo

Nella versione italiana è aggiunto l'acronimo LOGA.

Art. 16a cpv. 1, primo periodo

L'articolo 16a capoverso 1, primo periodo della legge sulle ferrovie (Lferr) è integrato con un rinvio alle disposizioni dell'AP-LOGA sulla protezione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. Non è necessario adeguare anche l'articolo 16b capoverso 2 Lferr in quanto l'espressione «disposizioni sulla protezione dei dati» include anche le disposizioni della LOGA in materia di protezione dei dati.

3.2.29 Legge del 20 marzo 2009⁹⁷ sul trasporto di viaggiatori

Art. 54 cpv. 1, primo periodo

La disposizione è integrata con un rinvio alle disposizioni dell'AP-LOGA sulla protezione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali.

3.2.30 Legge federale del 18 marzo 2016⁹⁸ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 4

L'espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati degni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di particolare protezione delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica interessa soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.

Art. 10 cpv. 1 lett. b, 2, primo periodo, e 2^{ter}

La disposizione è integrata introducendo, ai capoversi 1 lettera b, 2, primo periodo, e 2^{ter}, un rinvio alle disposizioni dell'AP-LOGA relative al diritto d'accesso delle persone giuridiche.

⁹⁶ RS 742.101

⁹⁷ RS 745.1

⁹⁸ RS 780.1

3.2.31 Legge del 30 aprile 1997⁹⁹ sulle telecomunicazioni

Art. 13b cpv. 1, secondo periodo, 2, frase introduttiva, 4, primo periodo

L'espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati degni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di particolare protezione delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica interessa soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.

3.2.32 Legge federale del 24 marzo 2006¹⁰⁰ sulla radiotelevisione

Art. 88 cpv. 2

La disposizione è integrata con un rinvio alle disposizioni dell'AP-LOGA sulla protezione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali.

3.2.33 Legge del 1° ottobre 2021¹⁰¹ sui prodotti del tabacco

Art. 39

Nel titolo e nei capoversi 1 e 2 l'espressione «informazioni concernenti persone giuridiche» è sostituita con «dati concernenti persone giuridiche».

3.2.34 Legge del 17 giugno 2005¹⁰² contro il lavoro nero

Art. 17a cpv. 3

La legge contro il lavoro nero (LLN) contiene all'articolo 17a una disposizione sul trattamento di dati concernenti persone giuridiche che viene integrata con un nuovo capoverso 3 che rinvia alle pertinenti disposizioni dell'AP-LOGA.

3.2.35 Legge federale del 25 giugno 1982¹⁰³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 85a cpv. 1, frase introduttiva

L'espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati degni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di particolare protezione

⁹⁹ RS 784.10

¹⁰⁰ RS 784.40

¹⁰¹ RS 818.32

¹⁰² RS 822.41

¹⁰³ RS 831.40

delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica interessa soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.

3.2.36 Legge federale del 20 marzo 1981¹⁰⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 96 cpv. 2

I rinvii alla LPD riguardanti le profilazioni e le profilazioni a rischio elevato nonché all'articolo 21 LPD sulle decisioni individuali automatizzate sono stralciati (cfr. i commenti nei cap. 3.2.21 e 3.2.23).

3.2.37 Legge federale del 19 giugno 1992¹⁰⁵ sull'assicurazione militare

Art. 94a cpv. 2

I rinvii alla LPD relativi alle profilazioni e alle profilazioni a rischio elevato nonché all'articolo 21 LPD relativo alle decisioni individuali automatizzate sono stralciati (cfr. i commenti nei cap. 3.2.21 e 3.2.23).

3.2.38 Legge federale del 25 settembre 2020¹⁰⁶ sui precursori di sostanze esplodenti

Art. 23 cpv. 1

La disposizione è integrata con un rinvio alle pertinenti disposizioni dell'AP-LOGA sui diritti delle persone giuridiche d'accesso e rettifica dei loro dati inesatti.

3.2.39 Legge del 3 ottobre 2003¹⁰⁷ sulla Banca nazionale

Art. 16 cpv. 4^{bis}, secondo periodo, e 5

L'articolo 16 della legge sulla Banca nazionale è integrato con due rinvii all'AP-LOGA: il secondo periodo del capoverso 4^{bis} precisa che, a prescindere dal nuovo articolo 57^{quinquies} AP-LOGA, l'Ufficio federale di statistica non è autorizzato a trasmettere a terzi i dati concernenti persone giuridiche ricevuti dalla Banca nazionale senza il consenso di quest'ultima, mentre il capoverso 5 rinvia agli articoli 57^{q^{bis}} – 57^x AP-LOGA per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche.

¹⁰⁴ RS 832.20

¹⁰⁵ RS 833.1

¹⁰⁶ RS 941.42

¹⁰⁷ RS 951.11

3.2.40 Legge del 10 ottobre 1997¹⁰⁸ sul riciclaggio di denaro

Nella legge sul riciclaggio di denaro (LRD) è introdotta la distinzione esplicita tra dati personali e dati concernenti persone giuridiche.

Art. 29 cpv. 1, secondo periodo, 2, secondo periodo, e 2^{bis}, secondo e terzo periodo

Nell'articolo 29 capoversi 1, secondo periodo, e 2^{bis}, secondo e terzo periodo LRD si precisa ora che le informazioni scambiate possono contenere anche dati personali degni di particolare protezione e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione. Questa aggiunta chiarisce quali informazioni possono essere scambiate tra le autorità.

L'articolo 29 capoverso 2, secondo periodo LRD menziona ora, oltre ai dati personali degni di particolare protezione, anche i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione.

Art. 29b cpv. 1 secondo periodo

Si vedano i commenti all'articolo 29 capoverso 1, secondo periodo, e 2^{bis}, secondo periodo LRD al cap. 3.2.40.

Art. 30 cpv. 1, frase introduttiva

La disposizione è integrata con la nozione di dati concernenti persone giuridiche. In merito alla menzione dei dati personali degni di particolare protezione e dei dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione si vedano i commenti all'articolo 29 capoversi 1, secondo periodo, e 2^{bis}, secondo periodo, LRD al capitolo 3.2.40.

Art. 31a

Il rinvio, riguardante il trattamento di dati, alla legge federale del 7 ottobre 1994¹⁰⁹ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC) è eliminato poiché non più necessario in quanto le disposizioni sulla protezione dei dati figurano ora nella LRD (art. 35 cpv. 1).

Titolo prima dell'art. 33

Il titolo prima dell'articolo 33 LRD menziona ora espressamente il trattamento di dati concernenti persone giuridiche.

¹⁰⁸ RS 955.0

¹⁰⁹ RS 360

Art. 33

La disposizione è integrata con un rinvio alle disposizioni dell'AP-LOGA sulla protezione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. A fini di chiarezza, la disposizione è suddivisa in due capoversi.

Art. 34 cpv. 2 e 3

Analogamente all'articolo 29 capoversi 1, secondo periodo, e 2^{bis}, secondo periodo, LRD (cfr. n. 3.2.40), nell'articolo 34 capoverso 2 si precisa ora che gli intermediari finanziari possono trasmettere dati personali e dati concernenti persone giuridiche (inclusi quelli degni di particolare protezione) ai servizi menzionati.

L'articolo 34 capoverso 3 LRD rinvia all'AP-LOGA per quanto riguarda il diritto d'accesso delle persone giuridiche.

Art. 35 cpv. 1 e 2, secondo periodo

L'articolo 35 capoverso 1, primo periodo LRD disciplina il trattamento di dati da parte dell'Ufficio di comunicazione e, nella versione vigente, rinvia alla LUC. L'adeguamento della LUC e di diverse disposizioni sulla protezione dei dati nonché la loro trasposizione nella legge federale del 13 giugno 2008¹¹⁰ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) giustificano l'introduzione nella LRD della base legale consolidata per il trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche. Non vi sono modifiche materiali. L'Ufficio di comunicazione è già abilitato dal diritto vigente a trattare dati degni di particolare protezione sia di persone fisiche che giuridiche.

Inoltre è stato corretto il rinvio alle disposizioni della LSIP sul diritto d'accesso affinché siano considerate tutte le disposizioni applicabili rilevanti (art. 7 e segg.).

L'articolo 35 capoverso 2, secondo periodo, LRD prevede ora che le informazioni scambiate mediante una procedura di richiamo possano contenere dati personali degni di particolare protezione e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione (cfr. i commenti all'articolo 29 capoversi 1, secondo periodo, e 2^{bis}, secondo periodo, LRD al n. 3.2.40).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Gli articoli 57^{q^{bis}} e seguenti AP-LOGA garantiscono che gli organi federali dispongano di sufficienti basi legali per il trattamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche. L'attuale situazione normativa va mantenuta, per cui in linea di massima non è necessario legiferare separatamente per i trattamenti e le comunicazioni di dati già

¹¹⁰ RS 361

in corso. Sono fatti salvi i trattamenti di dati concernenti persone giuridiche direttamente fondati sul tuttora vigente articolo 57r capoverso 1 LOGA. Per i trattamenti nuovi o futuri occorre esaminare la necessità di legiferare nel singolo caso alla luce delle prescrizioni generali nella LOGA.

Gli articoli 57t–57w AP-LOGA garantiscono inoltre alle persone giuridiche diversi pretese in materia di protezione dei dati nei confronti degli organi federali. Nella misura in cui si tratta di diritti attualmente garantiti dalla Costituzione, la concretizzazione nella LOGA non comporta tuttavia nuovi obblighi per gli organi federali.

Per i trattamenti di dati nel quadro di procedure di diritto federale e registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, l'articolo 57x AP-LOGA contiene una disposizione di coordinamento.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni e i Comuni non sono interessati direttamente dal progetto. Gli articoli 57q^{bis} segg. AP-LOGA riguardano unicamente gli organi federali (cfr. 2.1.1).

4.3 Ripercussioni sull'economia

Gli articoli 57q^{bis} e seguenti AP-LOGA si prefiggono soltanto di mantenere la vigente situazione normativa relativa al trattamento e alla comunicazione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali, senza però creare in linea di massima nuove possibilità in materia. In questo senso la posizione legale delle persone giuridiche non viene modificata. Tuttavia, la concretizzazione nella legge dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione chiarisce e in tal modo rafforza la loro posizione nei confronti degli organi federali.

Dato che il presente progetto non riguarda il rapporto tra privati, ossia il trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di privati, per il resto non sono attese ripercussioni per le imprese e l'economia.

4.4 Ripercussioni sulla società

I nuovi articoli 57t–57w AP-LOGA rafforzano la posizione legale delle persone giuridiche e contribuiscono in tal modo a migliorare la protezione dei dati (cfr. cap. 2.1.1).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Come rilevato dal Consiglio federale nel suo messaggio sulla revisione totale della legge sulla protezione dei dati,¹¹¹ la Costituzione federale non contiene alcuna norma che abilita espressamente la Confederazione a legiferare nel settore della protezione dei dati. L'articolo 13 capoverso 2 Cost. sancisce sì il diritto di ognuno all'autodeterminazione informativa ma si tratta di un diritto fondamentale che non attribuisce nuove competenze alla Confederazione. In virtù dell'articolo 35 capoverso 2 Cost., chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. In questo senso il presente progetto legislativo contribuisce ad attuare l'articolo 13 capoverso 2 Cost. Gli articoli 57t – 57w AP-LOGA concretizzano le garanzie di cui all'articolo 13 capoverso 2 Cost. per le persone giuridiche. Il legislatore federale può inoltre fondarsi sulla competenza non scritta per l'organizzazione e la procedura delle autorità federali quale base costituzionale per emanare disposizioni di diritto pubblico in materia di protezione dei dati per autorità e servizi amministrativi. Secondo la prassi attuale, per quanto riguarda le competenze federali che derivano e dalla natura stessa della Confederazione e per le quali non vi è un'esplicita attribuzione di competenza legislativa l'articolo 173 capoverso 2 Cost è menzionato a titolo sostitutivo nell'ingresso.

La presente revisione della LOGA garantisce che gli organi federali continuino a disporre di basi legali sufficienti ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 Cost. per il trattamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche. Conformemente all'articolo 57s^{bis} AP-LOGA, ad esempio, i dati concernenti persone giuridiche possono continuare a essere trattati e comunicati se sussiste una base legale per il trattamento o la comunicazione di dati personali. Le basi legali settoriali non indicano sempre chiaramente che sono trattati anche i dati concernenti persone giuridiche, ma ciò corrisponde alla situazione normativa attuale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera nel settore della protezione dei dati non esigono la protezione dei dati concernenti persone giuridiche, per cui non vi sono impegni internazionali da rispettare.

5.3 Forma dell'atto

Il presente avamprogetto del Consiglio federale comprende una modifica della LOGA e in allegato i necessari adeguamenti di altre leggi federali.

¹¹¹ Cfr. Messaggio LPD 2017, FF 2017 5939, 6166 seg.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa.

5.5 Delega di competenze legislative

Le seguenti disposizioni dell'AP-LOGA contengono una delega di competenze legislative al Consiglio federale:

- articolo 57s^{bis} capoverso 3 AP-LOGA: il Consiglio federale disciplina l'applicabilità delle disposizioni sulla sicurezza dei dati personali ai dati concernenti persone giuridiche;
- articolo 57t capoverso 6 AP-LOGA: in relazione con il diritto d'accesso il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare le modalità, la competenza in caso di trattamento congiunto dei dati, i termini nonché le eccezioni alla gratuità.

5.6 Protezione dei dati

Gli articoli 57q^{bis} – 57x AP-LOGA sono disposizioni trasversali sulla protezione dei dati che disciplinano il trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali e in particolare precisano la protezione di diritto costituzionale dei dati concernenti persone giuridiche (cfr. cap. 1.1.3, 1.2 e 2.1.1). La protezione dei dati concernenti persone fisiche non è interessata dalle modifiche della LOGA. Per questo motivo non è necessario effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati conformemente all'articolo 22 LPD.